



**COMUNE DI CADONEGHE
PROVINCIA DI PADOVA**

**PIANO TRIENNALE
DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE **E DELLA TRASPARENZA****

2019-2021

**BOZZA PER LA CONSULTAZIONE: LE MODIFICHE AL PTCP 2017/2019 SONO
EVIDENZIATE IN COLORE GIALLO**

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____

INDICE

- 1 OGGETTO DEL PIANO
- 2 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- 3 PROCESSO DI ADOZIONE DEL P.T.P.C. E SOGGETTI COINVOLTI NELLA PREVENZIONE
 - 3.1. Data e documento di approvazione del P.T.P.C.
 - 3.2. Attori interni all'Amministrazione comunale coinvolti nella prevenzione – relativi compiti – canali e strumenti di partecipazione interna.
 - 3.3. Attori esterni all'Amministrazione comunale coinvolti nella prevenzione – relativi compiti – relativi canali e strumenti di partecipazione.

- 4. GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE NELL'ENTE
 - 4.1. Analisi del Contesto
 - 4.2. Individuazione delle attività caratterizzate da un più elevato rischio di corruzione (c.d. AREE DI RISCHIO)
 - 4.3. Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio
 - 4.4. Programmazione delle misure di prevenzione
- 5 FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE
 - 5.1. Collegamento tra formazione in tema di anticorruzione e programma annuale di formazione
 - 5.2. Soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione – **quantificazione delle giornate dedicate**
 - 5.3.** Contenuti della formazione in tema di anticorruzione
- 6 CODICE DI COMPORTAMENTO
 - 6.1. Adozione delle integrazioni al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
 - 6.2. Meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento
 - 6.3. Ufficio competente ad emanare pareri sull'applicazione del Codice
- 7 TRASPARENZA
 - 7.1.** Collegamenti con il piano della performance
 - 7.2.** Soggetti coinvolti nell'attuazione degli obblighi di trasparenza
 - 7.3.** Il coinvolgimento degli stakeholders
 - 7.4.** Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
 - 7.5.** Iniziative di comunicazione della trasparenza
 - 7.6.** Processo di attuazione
 - 7.7.** Sistema di monitoraggio interno, controlli, responsabilità e sanzioni
 - 7.8.** Accesso civico
 - 7.9.** Tempi di pubblicazione e archiviazione dei dati
 - 7.10.** Sovvenzioni, Contributi e vantaggi economici
 - 7.11.** Qualità e chiarezza delle informazioni
 - 7.12.** Dati ulteriori

- 8 ALTRE INIZIATIVE
 - 8.1. Rotazione del personale
 - 8.2. Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la

- pubblicità e la rotazione
- 8.3. Direttive per l'attribuzione di incarichi di posizione organizzativa e verifica sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50 della Legge 6 novembre 2012, n. 190.
- 8.4. Incarichi: incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi ai dipendenti pubblici – Direttive in materia di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro.
- 8.5. Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione agli uffici
- 8.6. **Procedura per la segnalazione di fatti illeciti e tutela del whistleblower**
- 8.7. Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti
- 8.8. Monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti
- 8.9. Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione
- 8.10. Monitoraggio sull'attuazione del P.T.P.C.
- ALL. A **Valutazione dei rischi corruttivi dei c.d. macroprocessi dell'Ente**
- ALL. B **Valutazione dei rischi corruttivi di una serie di processi dell'Ente – misure specifiche di prevenzione**
- ALL. C **Obblighi di pubblicazione – sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale**

1. OGGETTO DEL PIANO

Ai sensi della Legge 190/2012, avente ad oggetto "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", il Comune di Cadoneghe ha adottato il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione (di seguito indicato come P.T.P.C.), in aggiornamento del previgente Piano relativo al **triennio 2018/2020**, con la funzione di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e di stabilire e coordinare gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio, comprendenti sia le misure previste obbligatorie dalla Legge che quelle ulteriori, sviluppate in base allo specifico contesto organizzativo del Comune.

2. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" (di seguito per semplicità denominata "Legge").

Per espressa previsione della Legge (art. 1, c. 7), negli enti locali il Responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel Segretario, salva diversa e motivata determinazione. In questo Comune il Segretario è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione con decreto del Sindaco n. 79 del 02.08.2013.

Un primo importante compito del Responsabile della prevenzione della corruzione è quello di predisporre la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione. La norma (art. 1 c. 8) prevede che su proposta del Responsabile, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'organo di indirizzo politico adotti il Piano triennale di prevenzione della corruzione. Nell'ambito dell'ordinamento comunale, la relativa competenza va ascritta alla Giunta.

L'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ex CIVIT), con delibera n. 72 dell'11 settembre 2013, aveva approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito anche P.N.A.), predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica. Tale Piano Nazionale ha la finalità di assicurare l'attuazione coordinata delle strategie nazionali ed internazionali di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione.

Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento dal Piano Nazionale Anticorruzione ha un'accezione ampia: "*Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.*

Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo".

Gli obiettivi principali da perseguire, secondo il P.N.A., mediante le diverse misure di prevenzione messe in atto, sono:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

In prima applicazione il Piano triennale di prevenzione della corruzione che le Amministrazioni sono tenute ad approvare, secondo le indicazioni dell'ANCI deve coprire il periodo 2013-2016.

Successivamente, l'Autorità con deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016 ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione per l'anno 2016, con cui viene confermata e rafforzata la centralità delle misure di prevenzione come strumento di lotta al fenomeno corruttivo.

A ciò si aggiunga che il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", in vigore dal 21 aprile 2013, contiene norme che incidono in questa materia.

Il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, rubricato "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", ha introdotto alcune importanti modifiche alla disciplina del D.Lgs. 33/2013, di cui si è tenuto conto nella redazione del presente piano.

Tra tutte le modifiche, va citata l'unificazione in un solo strumento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità (PTTI), i cui contenuti sono pertanto ricondotti all'interno dello stesso PTPC.

Pertanto, i contenuti del PTTI sono riprodotti nel paragrafo 7 del presente piano.

Nella redazione di tale paragrafo, si è tenuto conto delle indicazioni da ultimo fornite dall'ANAC con le determinazioni:

- n. 1309 del 28.12.2016: "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013";
- n. 1310 del 28.12.2016: Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016"

L'art. 1 comma 8 della Legge 190/2012, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, laddove prevede che «l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione». Pertanto, come evidenziato nel Piano Nazionale Anticorruzione, è necessario che il PTPC contenga gli obiettivi strategici in materia di prevenzione e di trasparenza fissati dagli organi di indirizzo. Tali obiettivi devono altresì essere coordinati con quelli previsti in altri documenti di programmazione strategico-gestionale adottati dai comuni ivi inclusi, quindi, piano della performance e documento unico di programmazione (DUP).

Il DUP 2018/2020 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 108 dell'11 dicembre 2017 e nello stesso sono stati inseriti specifici obiettivi connessi alla prevenzione della corruzione. **Detti obiettivi saranno confermati nel DUP 2019/2021 attualmente in corso di redazione.**

Per quanto concerne il Piano della performance, per gli enti locali trova applicazione l'art. 169 del TUEL, il cui comma 3-bis, recentemente novellato, al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale degli enti locali, prevede che il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1 dello stesso TUELL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 150 /2009 (c.d. Decreto Brunetta) sono unificati ora organicamente nel Piano esecutivo di gestione, atto quest'ultimo la cui competenza è espressamente assegnata alla Giunta comunale. **Così come il P.E.G. 2018/2020, anche il redigendo P.E.G. 2019/2021 conterrà dettagliate schede-obiettivo inerenti l'attuazione del P.T.P.C.**

3. PROCESSO DI ADOZIONE DEL P.T.P.C. E SOGGETTI COINVOLTI NELLA PREVENZIONE

3.1. Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza - data e documento di approvazione del P.T.P.C.

L'art. 1, comma 8 della Legge n. 190/2012, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, prevede che «l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione». Pertanto, come evidenziato nel Piano Nazionale Anticorruzione, è necessario che il PTPC contenga gli obiettivi strategici in materia di prevenzione e di trasparenza fissati dagli organi di indirizzo. Tali obiettivi devono altresì essere coordinati con quelli previsti in altri documenti di programmazione strategico-gestionale adottati dal Comune ivi inclusi, quindi, il Piano della performance e il Documento Unico di Programmazione (DUP).

Nella Sezione Strategica del DUP 2017/2019 del Comune di Cadoneghe, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 136 del 27.12.2016, nell'ambito della Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione sono stati definiti i seguenti obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione – promozione della trasparenza:

“1. programmare ed attuare misure per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità all'interno dell'Amministrazione. L'attuazione della normativa recata dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, volta a prevenire fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle Pubbliche Amministrazioni, ha richiesto e richiederà in futuro una progressiva rivisitazione, anche di natura culturale, dell'approccio all'agire amministrativo, che investe l'intera struttura organizzativa e tutti i processi decisionali dell'Ente, attraverso l'elaborazione di specifiche misure di prevenzione ed il monitoraggio della loro attuazione, in coordinamento con il c.d. ciclo della performance e con il sistema dei controlli interni, la mappatura e conseguente “tracciabilità” di tutti i processi, la formazione del personale rivolta al consolidamento dell'etica pubblica;

2. garantire la trasparenza dell'organizzazione e dell'attività dell'Ente. Si intende progressivamente elevare l'attuale livello di qualità e tempestività dell'aggiornamento delle informazioni contenute nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale comunale al fine del pieno rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 ss.mm., in funzione sia della prevenzione del rischio corruttivo che della promozione della partecipazione consapevole della comunità locale all'attività del Comune”.

Tali obiettivi strategici definiti dal Consiglio **sono stati** adeguatamente sviluppati nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione del triennio 2017/2019, di competenza della Giunta, il quale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 169 del TUEL include il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1 dello stesso TUELL ed il Piano della Performance di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 150 /2009 (c.d. Decreto Brunetta).

Tale pianificazione sarà confermata e sviluppata nel DUP 2019/2021 e nel PEG 2019/2021, entrambi attualmente in corso di redazione.

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Cadoneghe per il periodo **2019/2021** è stato approvato con delibera della Giunta Comunale n. _____ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

3.2. Attori interni all'Amministrazione comunale coinvolti nella prevenzione – relativi compiti – canali e strumenti di partecipazione interna.

I soggetti interni individuati per i vari processi di adozione del P.T.C.P. sono:

- l'autorità di indirizzo politico-amministrativo che, oltre ad aver approvato il P.T.P.C. (Giunta Comunale) e ad aver nominato il responsabile della prevenzione della corruzione (Sindaco con Decreto n.79/2013), dovrà adottare tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;

- il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (Segretario Comunale pro-tempore del Comune) che ha proposto all'organo di indirizzo politico l'adozione del presente Piano. In base alla Legge il suddetto Responsabile – che in sostanza presiede alla complessiva gestione dei rischi di corruzione nell'ambito dell'Ente – svolge le seguenti ulteriori funzioni: definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati a operare in settori esposti alla corruzione; verifica l'efficace attuazione del piano e della sua idoneità e propone l'eventuale modifica dello stesso in caso di accertate significative violazioni o quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione; verifica, d'intesa con il Responsabile di servizio competente, la rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività in cui è elevato il rischio di corruzione; individua il personale da inserire nei programmi di formazione; pubblica sul sito web istituzionale una relazione recante i risultati dell'attività svolta ed entro il 15 dicembre di ogni anno trasmette la relazione di cui sopra all'organo di indirizzo politico oppure, nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora lo stesso responsabile lo ritenga opportuno, riferisce sull'attività svolta;
- la struttura organizzativa di supporto conoscitivo ed operativo al Responsabile della prevenzione della corruzione, la quale collabora con il Responsabile ai fini del completo ed efficiente espletamento delle funzioni di quest'ultimo, nell'acquisizione delle necessarie informazioni e nella partecipazione alla gestione del rischio: in questo Comune si tratta dell'Area Affari generali che ricomprende i funzionari Dott.ssa **Carla Borile** e Sig.ra Marica Scanferla;
- il RASA (Responsabile Anagrafe delle Stazioni Appaltanti): come affermato dall'ANAN nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016, ogni stazione appaltante è tenuta a nominare il soggetto responsabile (RASA) dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante stessa. Si evidenzia, al riguardo, che tale obbligo informativo - consistente nella implementazione della BDNCP presso l'ANAC dei dati relativi all'anagrafica della s.a., alla classificazione della stessa e all'articolazione in centri di costo - sussiste fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dall'art. 38 del nuovo Codice dei contratti pubblici (cfr. la disciplina transitoria di cui all'art. 216, co. 10, del D.Lgs. n. 50/2016). L'individuazione del RASA è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione. Nel Comune di Cadoneghe il RASA è identificato **nel Dott. Roberto Pinton, Responsabile del Servizio Finanziario, nominato con decreto sindacale n. 41 del 25.8.2018.**
- tutti i funzionari Responsabili di Servizio (titolari di posizione organizzativa), che, per l'area di rispettiva competenza: propongono le misure di prevenzione; svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile della prevenzione, dei referenti e dell'autorità giudiziaria; partecipano al processo di gestione del rischio; assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione; adottano le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale; attuano le misure contenute nel presente Piano, dovendone altresì rendere conto all'Organo di valutazione in sede di monitoraggio intermedio sull'attuazione del Piano della performance e di valutazione a consuntivo della performance individuale ed organizzativa di ciascun esercizio; in particolare assicurano le pubblicazioni obbligatorie sul sito prescritte dalla Legge e dal D.Lgs. n. 33/2013;
- tutti i dipendenti dell'Amministrazione, che sono tenuti: a partecipare al processo di gestione del rischio; ad osservare le misure contenute nel presente Piano (con conseguente responsabilità disciplinare in caso di violazione); a segnalare le situazioni di illecito di cui vengano a conoscenza al Responsabile dell'area di appartenenza o all'U.P.D.; a segnalare casi di personale conflitto di interessi al Responsabile dell'area, anche in relazione all'attività contrattualistica; nel caso di coincidenza tra il Responsabile dell'Area di appartenenza e dell'U.P.D., la segnalazione è effettuata al Responsabile dell'Area stessa ovvero al Responsabile della Prevenzione delle Corruzione con le modalità stabilite nel successivo paragrafo 8.6 del presente Piano;

- i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Amministrazione, che devono osservare le misure contenute nel presente Piano e segnalare le situazioni di illecito di cui vengano a conoscenza;
- l'Organo di Valutazione della Performance, che: partecipa al processo di gestione del rischio; considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti; svolge funzioni di validazione della relazione della performance e di valutazione annuale dei Responsabili di Servizio (art. 16, comma 2, D.Lgs. 150/2009), anche sotto il profilo dell'attuazione degli obiettivi del PEG - Piano della Performance relativi alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza; svolge compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa; ha espresso parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato dall'Amministrazione e sugli eventuali aggiornamenti dello stesso;
- l'Ufficio preposto ai Procedimenti Disciplinari – U.P.D. (incardinato in questo Comune nell'Area Servizi Finanziario – Risorse Umane), che svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza; provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria; propone eventuali aggiornamenti del Codice di comportamento.
- Contestualmente alla pubblicazione della proposta di Piano di cui al successivo paragrafo 3.3, la proposta stessa è stata trasmessa mediante mail personale a tutti i Consiglieri comunali, con l'invito a formulare eventuali osservazioni o proposte di modifica o integrazione entro il termine di pubblicazione. Agli stessi fini la proposta è stata inviata ai Responsabili di Servizio ed a tutti i dipendenti del Comune. Entro il termine sono pervenute le seguenti osservazioni:

Il presente Piano, definitivamente approvato, sarà trasmesso con la medesima modalità telematica a tutti i dipendenti e collaboratori del Comune.

3.3. Attori esterni all'Amministrazione comunale coinvolti nella prevenzione – relativi compiti – relativi canali e strumenti di partecipazione.

La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione sinergica dei seguenti soggetti:

- l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ex CiVIT), che svolge funzioni di raccordo con le altre autorità, approva il Piano Nazionale Anticorruzione ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza (art. 1 c. 2 della Legge);
- la Corte dei conti, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue fondamentali funzioni di controllo;
- il Comitato interministeriale previsto dall'art. 1 c. 4 della Legge, che ha il compito di fornire direttive al D.F.P. attraverso l'elaborazione delle linee di indirizzo;
- la Conferenza unificata, che è chiamata a individuare, attraverso apposite intese, gli adempimenti e i termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi da parte delle Regioni e degli Enti locali;
- il Dipartimento della Funzione Pubblica, che opera come soggetto promotore delle strategie di prevenzione e come coordinatore della loro attuazione;
- il Prefetto, che fornisce, su apposita richiesta, supporto tecnico ed informativo in materia;
- la Scuola Nazionale di amministrazione, che predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti.

Prima dell'approvazione del presente Piano, si è proceduto alla pubblicazione della relativa proposta nel sito istituzionale di questa Amministrazione, per _____ giorni decorrenti dal _____. Inoltre, con avviso pubblicato sulla home page del sito stesso, si sono invitati tutti i portatori di interessi/cittadini ad esprimere valutazioni ed eventuali richieste

di modifica o integrazione al Piano proposto. Entro il termine di pubblicazione sono pervenute le seguenti osservazioni:

In quanto approvato, il presente P.T.P.C. viene pubblicato permanentemente sul sito istituzionale di questa Amministrazione.

4. GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE NELL'ENTE

4.1. Analisi del Contesto

Contesto esterno

Di seguito si riportano alcuni dati ed informazioni - ritenute rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione - in merito al contesto esterno in cui opera l'Ente.

Fonti: quanto alla popolazione, le elaborazioni Tuttitalia aggiornate al 1° gennaio 2019; relativamente al territorio ed alla viabilità, lo "Studio di fattibilità per la fusione dei Comuni di Padova, Cadoneghe e Vigodarzere" di C.O. Gruppo (giugno 2013); in riferimento alla presenza di criminalità, l'ultima delle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati (15 gennaio 2018); quanto agli altri dati, si sono acquisite informazioni aggiornate al 14 gennaio 2019 dagli uffici comunali competenti per i diversi ambiti.

1. Popolazione

Al 31 dicembre 2018 la popolazione residente nel Comune è pari a 16.187 cittadini rispetto ai 16.199 del 2016.

La composizione demografica al 31 dicembre 2018 è la seguente:

- uomini: 7836, di cui cittadini italiani 6.756 e cittadini stranieri 1.080
- donne: 8.351, di cui cittadine italiane 7.218 e cittadine straniere 1.133.

Dal sito www.tuttitalia.it il grafico sull'andamento della popolazione straniera nel 2018:




Andamento della popolazione con cittadinanza straniera - 2018

COMUNE DI CADONEGHE (PD) - Dati ISTAT 1° gennaio 2018 - Elaborazione TUTTITALIA.IT


(*) post-censimento

e la composizione della stessa:



Distribuzione della popolazione straniera per età e sesso

In basso è riportata la **piramide delle età** con la distribuzione della popolazione straniera residente a Cadoneghe per età e sesso al 1° gennaio **2018** su dati ISTAT.




Popolazione per cittadinanza straniera per età e sesso - 2018

COMUNE DI CADONEGHE (PD) - Dati ISTAT 1° gennaio 2018 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

Il numero di residenti appare consolidato negli ultimi anni e si rileva che nel **2018** sono **aumentati** i nuclei familiari: rispetto ai **6.713** nuclei familiari **del 2017**, i nuclei sono **6.773**.

Ciò determina il consolidamento dei significativi fabbisogni espressi dalla comunità locale, con particolare riguardo all'erogazione dei servizi scolastici ivi compreso l'asilo nido (di competenza dell'Unione di Comuni Medio Brenta cui il Comune aderisce) e dei servizi sociali, specie di quelli rivolti ai minori ed agli anziani, nonché alla messa a disposizione di impianti pubblici per la pratica dello sport. Quindi, tenuto conto dei significativi rischi corruttivi associati, va senz'altro riservata particolare attenzione al trattamento dei rischi stessi rispetto alle attività amministrative del Comune in questi ambiti.

Si riportano di seguito le analisi della struttura demografica pubblicate sul sito www.tuttitalia.it:



Struttura per età della popolazione (valori %)

COMUNE DI CADONEGHE (PD) - Dati ISTAT al 1° gennaio di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

Anno 1° gennaio	<i>0-14 anni</i>	<i>15-64 anni</i>	<i>65+ anni</i>	<i>Totale residenti</i>	Età media
2002	2.033	10.460	2.273	14.766	40,9
2003	2.077	10.481	2.363	14.921	41,2
2004	2.095	10.553	2.484	15.132	41,4
2005	2.095	10.471	2.638	15.204	41,7
2006	2.144	10.471	2.730	15.345	41,9
2007	2.204	10.499	2.844	15.547	42,1
2008	2.220	10.613	2.919	15.752	42,3
2009	2.264	10.619	2.997	15.880	42,4
2010	2.247	10.654	3.047	15.948	42,7
2011	2.309	10.693	3.129	16.131	42,8
2012	2.268	10.443	3.233	15.944	43,2
2013	2.302	10.446	3.317	16.065	43,4
2014	2.304	10.403	3.446	16.153	43,8
2015	2.281	10.471	3.512	16.264	44,0
2016	2.194	10.421	3.591	16.206	44,4
2017	2.159	10.417	3.623	16.199	44,7
2018	2.165	10.341	3.670	16.176	45,0

Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Cadoneghe:

Anno	<i>Indice di vecchiaia</i>	<i>Indice di dipendenza strutturale</i>	<i>Indice di ricambio della popolazione attiva</i>	<i>Indice di struttura della popolazione attiva</i>	<i>Indice di carico di figli per donna feconda</i>	<i>Indice di natalità (x 1.000 ab.)</i>	<i>Indice di mortalità (x 1.000 ab.)</i>
	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1 gen-31 dic	1 gen-31 dic
2002	111,8	41,2	146,1	103,4	18,8	9,3	7,4
2003	113,8	42,4	150,7	107,5	18,3	8,7	6,7
2004	118,6	43,4	146,7	110,9	18,2	8,7	6,1
2005	125,9	45,2	135,6	112,0	18,8	9,9	6,9
2006	127,3	46,5	127,8	114,6	19,7	9,3	5,3
2007	129,0	48,1	137,0	119,5	19,2	9,8	7,2
2008	131,5	48,4	128,3	123,1	21,2	9,0	7,3
2009	132,4	49,5	130,1	126,6	21,3	8,0	7,9
2010	135,6	49,7	129,6	129,8	21,9	8,0	6,9
2011	135,5	50,9	137,3	133,4	20,8	7,7	6,4
2012	142,5	52,7	125,9	135,3	21,6	10,1	7,7
2013	144,1	53,8	127,4	140,2	21,5	8,3	7,9
2014	149,6	55,3	123,6	144,7	21,9	7,0	6,8
2015	154,0	55,3	123,7	146,1	22,6	6,2	8,4
2016	163,7	55,5	117,8	147,2	24,1	7,3	7,4
2017	167,8	55,5	123,2	150,7	24,0	7,3	7,7
2018	169,5	56,4	133,2	151,5	24,1	-	-

2. Territorio – sviluppo economico

Il Comune di Cadoneghe si estende su una superficie di 12,85 Km², e la caratteristica peculiare è quella di collocarsi a ridosso della cintura urbana del Comune capoluogo di Provincia, lungo il bacino idrografico del fiume Brenta.

Il territorio si articola nelle frazioni di Cadoneghe, Mejaniga, Bragni, Bagnoli, Castagnara e Mezzavia e confina, oltre che con il Comune di Padova, con i Comuni di Campodarsego, Vigodarzere e Vigonza.

Tra le principali iniziative svolte dalla Comunità Metropolitana composta dal capoluogo di Provincia e dai Comuni della cintura urbana c'è sicuramente il PATI (Piano di Assetto del Territorio Intercomunale), che rappresenta uno strumento urbanistico di raccordo tra il sovra-

ordinato Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e i vari PAT/ PATI intercomunali e comunali di rango inferiore. Uno dei ruoli fondamentali rivestiti da tale piano, siglato nel luglio del 2008, ha riguardato l'individuazione di servizi a scala sovracomunale su cui è necessario porre l'attenzione in fase di pianificazione locale, e rispettivamente: il polo universitario e dell'istruzione superiore, il nuovo polo ospedaliero, il polo fieristico, il polo sportivo e il polo logistico.

Il centro di Cadoneghe si trova al confine nord di Padova, indicativamente a circa 10km dal centro storico del capoluogo di provincia, e fa parte dei cosiddetti "Comuni di prima cintura" dell'area metropolitana padovana. Dal punto di vista fisico il territorio preso in analisi è esclusivamente pianeggiante: l'area in questione è difatti comunemente individuata all'interno della pianura veneto-friulana.

Va evidenziato che il contesto all'interno del quale si inserisce il territorio di Cadoneghe è caratterizzato da alcuni aspetti peculiari: nel corso degli ultimi decenni il Veneto ha subito una forte crescita dei Comuni di media dimensione, portando a fenomeni di sub-urbanizzazione da un lato, e di conseguente crescita dello urban sprawl dall'altro (città diffusa). A tal proposito, si parla esplicitamente di modello veneto: un modello di sviluppo urbano di natura a-gerarchica, di carattere disperso ma soprattutto non risultante da fenomeni di metropolizzazione.

In questo contesto lo sviluppo di Cadoneghe è stato caratterizzato da una triplice tensione tra sviluppo edilizio, ampliamento delle aree per attività produttive e tutela ambientale. A tale proposito, va ricordato che il territorio nel periodo 2000-2015 è stato interessato dalla realizzazione di alcuni importanti piani urbanistici attuativi, che hanno ridisegnato le aree produttive del territorio.

Va inoltre ricordato che nel 2012 è stata approvata la prima variante generale allo strumento urbanistico generale dal 1989, con cui si è avviato il nuovo processo di pianificazione degli interventi urbanistico-edilizi attraverso lo strumento dell'accordo pubblico-privato previsto dalla vigente normativa regionale.

Le attività produttive sono presenti nel territorio anche per il tramite delle proprie associazioni di categoria che si fanno portatrici degli interessi dei propri rappresentanti nei confronti del Comune. Dal sito infoimprese.it risultano insediate attualmente nel territorio comunale n. 1.216 imprese.

Quindi, nonostante la riduzione dei volumi di produzione conseguente alla situazione generale di crisi economica e alla situazione specifica di crisi del settore delle costruzioni, non ancora risolta, si ritiene che debba essere tuttora elevato il livello di attenzione rispetto all'attività di pianificazione urbanistica del Comune ed alla definizione ed esecuzione degli accordi pubblico-privato (alla quale è senz'altro oggettivamente associato un rischio corruttivo particolarmente alto).

3. Viabilità

Il nodo della Castagnara risulta essere il punto nevralgico di collegamento tra i centri abitati di Padova, Cadoneghe, Vigodarzere e Campodarsego: partendo dalla Castagnara è possibile raggiungere ciascuno dei centri abitati presi in analisi con una media di circa 9 minuti.

Le due più importanti direttrici viabilistiche sono la SP 307 (vecchia Strada del Santo) e la SR 308 (nuova Strada del Santo) che collegano Padova con l'area del Camposampierese. Altre direttrici longitudinali secondarie sono l'asse via Marconi/via Roma a Cadoneghe, che collegano il nodo della Castagnara con la SR 308, saltando i centri abitati principali, e in territorio di Vigodarzere il proseguimento di via Roma in direzione Saletto.

Tutti questi assi incrociano a nord una seconda trasversale intercomunale secondaria, pressoché parallela a quella precedentemente menzionata, identificabile in via Terraglione nel Comune di Vigodarzere e in via Pontarola nel territorio di Cadoneghe.

4. Contesto sociale

Il fabbisogno di servizi scolastici e per l'infanzia delle famiglie trova risposta nelle seguenti strutture:

- un asilo nido comunale;
- tre scuole dell'infanzia statali e due scuole paritarie;
- quattro scuole primarie statali;
- una scuola secondaria di primo grado.


In seguito al ridimensionamento dei poli scolastici operato in attuazione della normativa regionale, le strutture pubbliche scolastiche per l'infanzia, primarie e secondaria di primo grado sono riunite in un unico Istituto Comprensivo con un unico dirigente.

Usufruiscono dei servizi di trasporto scolastico 104 alunni e dei servizi di refezione scolastica 1.182 ragazzi, di cui 254 alunni che hanno accesso al servizio denominato Junior break, che riguarda il giorno di rientro del tempo normale.

A partire dall'anno scolastico 2016/2017, presso il territorio è presente una sede distaccata del Liceo Concetto Marchesi.

All'istruzione scolastica superiore è connesso il tema del trasporto pubblico locale. Il Comune di Cadoneghe usufruisce del servizio da parte della Società Busitalia Spa tramite una linea che collega il territorio comunale al capolinea Nord del Tram. I dati a consuntivo 2018 attestano una percorrenza di 148.410 km. E' tuttora in corso la procedura di gara a cura dell'Ente di governo dell'ambito territoriale per l'individuazione del nuovo gestore del servizio.

Dal sito www.tuttitalia.it si riprende il grafico del bacino di utenza scolastica per l'anno scolastico 2018/2019, ove sono evidenziati con colori diversi i differenti cicli scolastici (asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado).



Popolazione per età scolastica - 2018

COMUNE DI CADONEGHE (PD) - Dati ISTAT 1° gennaio 2018 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

La distribuzione della popolazione per età scolastica risulta la seguente:

<i>Età</i>	<i>Maschi</i>	<i>Femmine</i>	<i>Totale</i>
0	51	68	119
1	62	58	120
2	61	52	113
3	75	40	115
4	73	80	153
5	83	74	157
6	70	58	128
7	58	77	135
8	80	90	170
9	69	74	143
10	89	74	163
11	78	81	159
12	91	84	175
13	95	68	163
14	83	69	152
15	78	62	140
16	65	82	147
17	92	94	186
18	98	88	186

Cadoneghe rientra nell'ambito di competenza dell'ULSS 6 Euganea. Le strutture ospedaliere di riferimento sono di fatto soprattutto quelle presenti nel territorio comunale di Padova. A Cadoneghe è presente un distretto socio-sanitarie. Nel territorio sono presenti quattro farmacie ed è possibile l'insediamento di un ulteriore struttura.

Non sono presenti case di riposo. Si rileva tuttavia la presenza di un centro diurno comunale per anziani che opera ormai da decenni e costituisce un punto di aggregazione fondamentale per la fascia di popolazione anziana.

Nel territorio sono presenti numerose realtà associative che operano nell'ambito dei servizi sociali, dello sport, e della cultura. L'Amministrazione, anche in un'ottica di attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, ha attivato importanti rapporti di collaborazione con le associazioni.

Un importante punto di aggregazione sociale è costituito dalla Biblioteca Comunale, che aderisce al Polo delle Biblioteche Padovane Associate, erogando così servizi di prestito connessi ad un'ampia rete sovra comunale.

La valutazione di questi dati conferma l'importanza dell'identificazione e del trattamento dei rischi corruttivi associati all'attività svolta dal Comune con riferimento alla gestione dei servizi sociali, specie di quelli rivolti ai minori ed agli anziani, nonché alla messa a disposizione di impianti pubblici per la pratica dello sport.

5.Ambiente

Il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani è gestito dalla Società ETRA Spa e la percentuale di raccolta differenziata per il primo semestre 2018, in base al report del controllo intermedio sulla società redatto dal competente Gruppo di lavoro intersettoriale in data 25.9.2018, è pari al 71,8%.

Nell'ambito delle proprie politiche ambientali, il Comune ha aderito al PAES (Piano per l'Ambiente e l'Energia Sostenibile, che comporta l'impegno alla riduzione delle emissioni di CO2 di almeno il 20% entro il 2020 e di almeno il 40% entro il 2040.

Il Comune ha inoltre approvato il Piano per il Contenimento dell'Inquinamento Luminoso, volto a definire le misure per limitare una tipologia di inquinamento che le caratteristiche di urbanizzazione del territorio rendono particolarmente elevato.

Come per tutti i Comuni, particolare attenzione va prestata al rischio corruttivo associato all'attività di smaltimento dei rifiuti, peraltro organizzata a termini di legge nell'ambito del Bacino territoriale di cui questo Comune fa parte.

6. Dati sulla presenza di criminalità

Si riportano di seguito le informazioni relative alla provincia di Padova, contenute nella "Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata" trasmessa dal Ministro dell'Interno Minniti alla Presidenza della Camera dei deputati il 4 gennaio 2018 e riferita all'anno 2016, disponibile alla pagina web:

http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=038&tipologiaDoc=elenco_categoria "La provincia di Padova è interessata dalla presenza di soggetti riconducibili alle note consorterie criminali meridionali, in particolare soggetti campani e calabresi, che reinvestono, in loco, i proventi delle attività illecite avvalendosi anche della collaborazione di soggetti legati all'imprenditoria locale.

Le attività investigative hanno, infatti, documentato la capacità di infiltrazione, nel tessuto economico di questo comprensorio territoriale, di soggetti affiliati alla cosca degli "Iona - Marrazzo", operante a Cosenza e Crotone, come documentato dall'operazione condotta il 19 ottobre 2016 dalla Polizia di Stato, nonché dei "Tripodi-Mantino".

Si segnalano, in aggiunta, soggetti riconducibili ai clan camorristici dei "Casalesi" e dei "Fezza-D'auria-Petrosino", operanti nel padovano, come documentato dall'operazione condotta dall'Arma dei Carabinieri il 7 luglio 2016.

Il traffico di sostanze stupefacenti è appannaggio di gruppi malavitosi, sia italiani che stranieri (marocchini, tunisini, portoghesi, moldavi, ghanesi, colombiani, nigeriani e albanesi).

In riferimento all'attività di contrasto a tale delittuosità, nella provincia di Padova sono state eseguite 416 operazioni antidroga ed è stato sequestrato narcotico per un totale complessivo di kg. 180 circa. Sono state segnalate all'Autorità Giudiziaria 580 persone.

Il territorio provinciale, per quanto riguarda i reati predatori, è interessato da episodi di rapine ad esercizi commerciali, ad uffici postali, ad istituti di credito, a casse continue e bancomat. In tale ambito si segnala l'operatività di gruppi composti tanto da italiani quanto da stranieri. In aggiunta, romeni, sinti, albanesi e moldavi sono responsabili di rapine in villa, di furti in abitazioni e in danno di esercizi commerciali, nonché di furti di rame.

Sono, inoltre, riconducibili a criminali romeni e italiani i furti perpetrati con la tecnica della "spaccata" ai danni di attività commerciali.

Si registrano, infine, furti in danno di autotrasportatori sulla rete autostradale e truffe in danno di anziani.

Nella realtà provinciale si evidenziano anche una serie di fenomeni delittuosi tipici delle aree ad alta attitudine imprenditoriale; si rilevano, infatti, episodi di criminalità economica, quali riciclaggio, frodi comunitarie, frodi fiscali, reati societari, abusivismo finanziario e usura.

Si segnala, in proposito, l'operazione "Imperator", condotta nel 2016 dalla Guardia di Finanza, nel corso della quale è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due amministratori pubblici e tre imprenditori, tutti indiziati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e riciclaggio. L'attività di indagine ha disvelato un sistema

corrotto posto in essere da amministratori pubblici di due comuni del padovano con la connivenza di imprenditori e professionisti, attraverso una gestione illecita delle gare d'appalto indette o degli affidamenti diretti eseguiti.

Pregresse indagini hanno documentato la presenza di ex affiliati alla "Mala del Brenta" che, spesso in concorso con delinquenti comuni, sono risultati responsabili di furti in danno di istituti di credito, laboratori orafi e centri commerciali, perpetrati anche con l'uso di armi da fuoco.

Cittadini dell'est europeo e cinesi sono dediti al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ed al successivo sfruttamento di propri connazionali impiegati quale forza lavoro in nero e prostituzione, nonché ad introdurre nel territorio nazionale e commercializzazione di merce contraffatta o non conforme agli standard di sicurezza previsti dalla normativa europea".

Per quanto concerne i fenomeni corruttivi, quindi, in particolare per quanto concerne gli appalti pubblici, il quadro provinciale ricostruito nel PTCP 2018-2020 non sembra migliorato. Si ritiene quindi che debba essere riservato un particolare impegno al trattamento del rischio corruttivo in relazione all'attività amministrativa inerente l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Contesto interno

1. Organigramma dell'Ente

L'organizzazione del Comune di Cadoneghe si articola in quattro posizioni organizzative, cui sono attribuite le seguenti funzioni.

1. Servizi alla persona: servizi sociali, pari opportunità, attività culturali, biblioteca civica, orti sociali, concessioni cimiteriali, polizia mortuaria, illuminazione votiva, istruzione e servizi sportivi, associazionismo comunicazione, ufficio stampa, servizi demografici, elettorali, statistica e leva militare, controllo sulla qualità dei servizi, sportello del cittadino
2. Servizi economico-finanziari: programmazione e gestione finanziaria, gestione tributi comunali controllo preventivo di regolarità contabile e controllo sugli equilibri finanziari, economato, gestione giuridica personale
3. Servizi sviluppo territoriale: ambiente e gestione rifiuti, servizi a rete lavori pubblici, espropri, mobilità e traffico, gestione e manutenzione del patrimonio comunale illuminazione pubblica, verde pubblico e arredo urbano aree e infrastrutture comunali
4. Servizi affari generali: segreteria generale, degli organi elettivi e dell'organo di valutazione della performance, ufficio contratti, gestione contenzioso, protocollo e archivio generale, notifiche e pubblicazioni, pulizie immobili comunali, provveditorato, misurazione della performance, controlli successivi di regolarità amministrativa, controllo strategico, controllo sulle società partecipate e supporto al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, servizi assicurativi e di brokeraggio assicurativo, trasporto pubblico locale

A seguito della revoca del conferimento di alcune funzioni (gestione finanziaria – tributi – gestione giuridica personale – servizi assicurativi, istruzione, ufficio stampa) precedentemente attribuite all'Unione dei Comuni del Medio Brenta, il riparto delle competenze tra le diverse Aree o Servizi è stato rivisto nel corso del secondo semestre del 2017. Nella complessiva revisione dell'assetto organizzativo del Comune si è tenuto conto dell'attinenza delle singole funzioni ai settori complessivi di riferimento di ogni Area ed al bagaglio di conoscenze, esperienze e competenze in possesso del relativo personale. Per quanto riguarda l'Area Tecnica, si è mirato a rendere più funzionale la programmazione e realizzazione delle attività di competenza, con l'individuazione di un unico Responsabile.

Sono rimaste in capo all'Unione molte importanti funzioni comunali, quali la polizia locale, i servizi scolastici, la formazione e gestione economica del personale, i sistemi informativi, il SUAP e le attività produttive in generale, la pianificazione urbanistica ed edilizia privata: ad

eccezione di quest'ultimo ambito di attività, tutte le altre funzioni sono gestite in forma associata per tutti e tre i Comuni aderenti all'Unione.

All'interno di ciascuna Area, è prevista l'articolazione in più uffici, cui può essere assegnato un coordinatore, con compiti di organizzazione dell'attività del singolo ufficio.

2. Sistema dei controlli interni

Il Comune di Cadoneghe, in quanto Comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti, è soggetto al seguente sistema di controlli interni, in conformità a quanto disposto dagli art. 147 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000:

- a) Controllo strategico
- b) Controllo successivo di regolarità amministrativa
- c) Controllo di gestione
- d) Controllo sugli equilibri di bilancio
- e) Controllo sulle società partecipate non quotate
- f) Controllo sulla qualità dei servizi erogati.

L'organizzazione delle attività di controllo interno è disciplinata dall'apposito Regolamento comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 20 dicembre 2012, come successivamente modificato e integrato.

Con la modifica più recente, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 137 del 16 dicembre 2015, si è proceduto ad adeguare le disposizioni regolamentari in conseguenza delle innovazioni normative in materia di programmazione finanziaria dell'Ente apportate dal D.Lgs. 118/2001. Il ciclo di programmazione, anche strategica, dell'Ente **ha** infatti a partire dal 2016 il suo punto di avvio nel Documento unico di programmazione, definito espressamente dal legislatore come "la guida strategica ed operativa dell'ente".

Nel corso del 2016, l'Ente si è dotato di un nuovo software, coordinato con il sistema di gestione informatico della contabilità, per poter gestire il ciclo di programmazione nella sua globalità, dal Documento Unico di Programmazione al Piano Esecutivo di gestione, integrato con la contabilità, e formulare i report del controllo strategico e del controllo di gestione.

Per quanto concerne il controllo sulle società partecipate non quotate, con provvedimento del Segretario Generale è stato istituito un apposito gruppo di lavoro per la formulazione dei report, composto - oltre che dal Segretario stesso - dal Responsabile dei Servizi Affari Generali, dal Responsabile dei Servizi Economico - Finanziari e dal Responsabile dei Servizi Sviluppo Territoriale.

Complessivamente si può ritenere il sistema dei controlli interni adeguato alle esigenze concrete sia di verifica della legittimità e regolarità della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente sia di monitoraggio sull'effettivo avanzamento, in corso d'anno, dell'attuazione dei programmi elaborati dagli organi di indirizzo politico e della pianificazione esecutiva annuale.

3. Adesione del Comune ad Associazioni

Il Comune aderisce alle seguenti realtà associative:

- ANCI Nazionale
- Avviso Pubblico
- Sprecozero.net
- RE.CO.SOL, Rete dei Comuni Solidali

Con l'adesione ad Avviso Pubblico, in particolare, il Comune di Cadoneghe ha voluto manifestare la consapevolezza dell'importanza della cultura della legalità. Da ultimo, il Consiglio Comunale ha aderito alla Carta di Avviso Pubblico, che pone a carico di Sindaco, Assessori e Consiglieri il rispetto di un vero e proprio codice di regola di etica pubblica.

4. Partecipazioni a Enti e Società

Il Comune partecipa alla Società ETRA Spa, in cui sono confluite, in seguito a fusione per incorporazione, le quote possedute dal Comune nella Società SETA Spa. Infatti, in attuazione di quanto previsto dalla Legge n. 190/2014 e del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie approvato con decreto sindacale 29 del 30.03.2015 e integrato con decreto sindacale n. 117 del 07.02.2015, il Consiglio Comunale ha:

- espresso parere favorevole alla soppressione della società partecipata SETA Spa mediante fusione per incorporazione nella società ETRA Spa con deliberazione consiliare 103 del 24.11.2015, in quanto SETA Spa ha un numero di amministratori superiore al numero di dipendenti;
- approvato alcune determinazioni in merito alle partecipazioni cosiddette "indirette" di ETRA Spa, con deliberazione consiliare n. 136 del 16.12.2015.

In data 7 ottobre 2016 è stata deliberata la fusione per incorporazione di SETA Spa in ETRA Spa, approvando il progetto di fusione, e il 27 dicembre 2016 si è provveduto alla cancellazione della Società dal Registro dello imprese.

5.Mappatura dei processi

Le corrette valutazioni ed analisi del contesto interno dell'Ente si basano non soltanto sui dati generali sopra indicato ma soprattutto sulla rilevazione e sull'analisi dei processi organizzativi; l'operazione collegata si definisce *mappatura dei processi* quale metodo scientifico di catalogare ed individuare tutte le attività dell'Ente per fini diversi e nella loro complessità.

La mappatura dei processi riveste una funzione propedeutica all'identificazione, alla valutazione ed al trattamento dei rischi corruttivi, ragion per cui questo Ente intende procedere all'effettivo svolgimento della mappatura, non solo per il mero adempimento di obblighi di legge ma essenzialmente al fine di poter sempre meglio adeguare i propri strumenti alla reale attuazione di misure preventive della corruzione.

L'Amministrazione riconosce specificamente l'utilità delle prescrizioni contenute in proposito nel PNA e condivide che la mappatura dei processi può essere attuata con diversi livelli di approfondimento, da cui dipendono la precisione e, soprattutto, la completezza con la quale è possibile identificare i punti più vulnerabili del processo e, dunque, i rischi di corruzione che insistono sull'Ente: una mappatura superficiale può condurre a escludere dall'analisi e trattamento del rischio ambiti di attività che invece sarebbe opportuno includere; inoltre, la realizzazione della mappatura dei processi deve tener conto della dimensione organizzativa di questa Pubblica Amministrazione, delle conoscenze e delle risorse disponibili.

Da un lato, infatti, va evidenziato il sottodimensionamento dell'organico di questo Ente in relazione non solo alla pluralità delle funzioni istituzionali ma anche al significativo impegno derivante dai programmi e progetti adottati dagli organi di indirizzo politico. Dall'altro lato, si ricorda che la mappatura dei processi è prevista nell'ambito della pianificazione dell'Ente anche ad altri fini, e precisamente ai fini sia della progressiva dematerializzazione di tutti i procedimenti amministrativi espletati (attuativa del C.A.D. e preordinata all'attivazione di servizi on line) sia della rilevazione dei flussi di attività e dei prodotti/servizi e volumi erogati funzionale ad un più efficiente ed efficace impiego delle risorse umane.

Infatti, il Comune di Cadoneghe, unitamente all'Unione Comuni del Medio Brenta, ha svolto nel 2016 un'attività di rilevazione dell'assetto organizzativo esistente, con il supporto di ditta specializzata appositamente incaricata, al fine di rivedere i processi dell'Ente. Tale rilevazione si basa sui seguenti elementi: - politiche/strategie ed obiettivi prioritari perseguiti; - livelli di performance complessivi e per funzione (prodotti/servizi, organici); - sistemi di erogazione dei servizi (compresi i punti di contatto con i cittadini, gli orari, le incombenze per i cittadini); - processi trasversali; - cultura organizzativa, competenze a valori. Sulla base dei dati rilevati si è effettuata una prima analisi macro del sistema organizzativo in atto al fine di individuare gli ambiti di razionalizzazione e miglioramento.

Successivamente, a partire dall'autunno 2016 si è avviata, in collaborazione con l'Unione Comuni del Medio Brenta, la revisione dei processi, nell'ottica dell'efficientamento e del miglioramento del flusso di attività. Tenuto conto dell'ulteriore finalità di tale revisione, rivolta - come già detto - anche all'adempimento degli obblighi di legge inerenti la mappatura (in funzione di identificazione dei rischi corruttivi) e la digitalizzazione di tutti i processi, nonché del conferimento di diverse funzioni all'Unione da parte di tutti i Comuni aderenti e della conseguente esigenza di armonizzazione delle modalità di organizzazione del lavoro e di comunicazione/cooperazione tra i diversi uffici, si è tentato di estendere la collaborazione nella

realizzazione del progetto, oltre che agli uffici dell'Unione, a quelli degli altri Comuni associati all'Unione. A seguito del venir meno della disponibilità degli altri due Comuni aderenti all'Unione, la collaborazione è proseguita di fatto solo con l'Unione: nel 2016 si è avviata la mappatura per alcuni processi del Comune (servizi demografici e cimiteriali, edilizia privata) e dell'Unione (SUAP e edilizia privata) e nell'anno 2017 è proseguita per gli altri principali processi di competenza del Comune e dell'Unione, sulla base del cronoprogramma stabilito per ambiti omogenei di attività (per il Comune dettagliato nel P.E.G. 2017/2019). Si è prestata particolare attenzione nell'assicurare la partecipazione attiva di tutto il personale a questo processo di autoanalisi organizzativa e mappatura dei processi.

Nel 2018 – sempre con la modalità della costituzione di appositi gruppi di lavoro - **si è proceduto** ad identificare, per **una buona parte** dei processi mappati, i punti più vulnerabili e quindi i rischi corruttivi, a ponderarli individuando le priorità di trattamento e a pianificare misure "specifiche" di trattamento del rischio. **Nel 2019 tale attività di analisi dei rischi sarà completata per i restanti processi.**

5. Misurazione e valutazione della performance

La Legge-delega 4 marzo 2009, n. 15, ed il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di seguito "decreto", introducono il concetto di *performance organizzativa ed individuale*, sostituendo definitivamente il concetto di *produttività individuale e collettiva*, sopravvissuto nel processo di contrattualizzazione della pubblica amministrazione, a partire dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Con il D.Lgs. n. 74/2017 sono state introdotte alcune modifiche dei principi generali e della disciplina del ciclo di gestione della performance recata dal Decreto, in attuazione dei seguenti principi e criteri direttivi della Legge delega n. 124/2015 in materia (art. 17, comma 1 lett. r):

- semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e di premialità;
- razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione, anche al fine della migliore valutazione delle politiche;
- sviluppo di sistemi distinti per la misurazione dei risultati raggiunti dall'organizzazione e dei risultati raggiunti dai singoli dipendenti;
- potenziamento dei processi di valutazione indipendente del livello di efficienza e qualità dei servizi e delle attività delle amministrazioni pubbliche e degli impatti da queste prodotti, anche mediante il ricorso a standard di riferimento e confronti;
- riduzione degli adempimenti in materia di programmazione anche attraverso una maggiore integrazione con il ciclo di bilancio;
- coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni;
- previsione di forme di semplificazione specifiche per i diversi settori della pubblica amministrazione.

L'art. 7 del Decreto dispone, in particolare, che le amministrazioni pubbliche valutino annualmente la performance organizzativa e individuale e che, a tal fine, le stesse adottino, con apposito provvedimento, il "Sistema di misurazione e valutazione della performance".

L'art. 45 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel testo novellato dall'articolo 57, comma 1, lettera b), del Decreto, collega la performance organizzativa "*all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione*".

L'art. 9 del Decreto, nell'introdurre la *performance individuale*, distingue tra la valutazione dei dirigenti e la valutazione del personale con qualifica non dirigenziale, stabilendo espressamente:

- al comma 1, che "1. La misurazione e la valutazione della performance individuale dei dirigenti e del personale responsabile di una unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità, secondo le modalità indicate nel sistema di cui all'articolo 7, è collegata:

- a) agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità, ai quali è attribuito un peso prevalente nella valutazione complessiva;
 - b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;
 - c) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate, nonché ai comportamenti organizzativi richiesti per il più efficace svolgimento delle funzioni assegnate;
 - d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi.
- al comma 1-bis, che "la misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti titolari degli incarichi di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è collegata altresì al raggiungimento di specifici obiettivi individuati nella direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione e nel Piano della performance, nonché di quelli specifici definiti nel contratto individuale.";
 - al comma 2, che la misurazione e la valutazione della performance individuale del personale sono effettuate dai dirigenti e che esse sono collegate "al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali, nonché alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi".

Il Comune di Cadoneghe con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 17.11.2010 ha fissato i criteri generali per il recepimento dei principi stabiliti dal Decreto. E successivamente con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 07.02.2011 ha adeguato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Il sistema di misurazione e valutazione della performance applicato sin dal 2012 nel Comune di Cadoneghe ha ad oggetto sia la misurazione e la valutazione della performance organizzativa, sia la misurazione e la valutazione della performance individuale, con specifico riferimento, in quest'ultimo caso al Segretario Generale ai Responsabili di Servizio e a tutto il restante personale.

Il sistema, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16/13 del Regolamento ed in base alle direttive adottate dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT, ora ANAC) con delibera n. 89 del 24 giugno 2010, individua:

- le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della performance;
- le procedure di conciliazione relative all'applicazione del sistema;
- le modalità di raccordo e integrazione con i sistemi di controllo esistente e, segnatamente, con il sistema di controllo di gestione (PEG informatizzato) e con il sistema informatico di rilevazione dei tempi delle attività e dei procedimenti;
- le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.

Con deliberazione G.C. n. 197 del 20.12.2017 si sono apportate una serie di modifiche al sistema di misurazione e valutazione della performance con il recepimento delle prescrizioni del sopra citato D.Lgs. n. 74/2017 (con particolare riferimento al coordinamento con la programmazione finanziaria, alla rendicontazione mediante validazione della relazione della performance, alla progressiva estensione delle rilevazioni del gradimento dell'utenza ai fini della misurazione della performance, alla partecipazione degli utenti alla valutazione finale), cioè con il recepimento:

- delle norme di principio richiamate nell'art. 16 del D.Lgs. n. 150/2009, come riformulato dal medesimo D.Lgs. n. 74 (artt. 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15 nei contenuti parimenti modificati per effetto del D.Lgs. n. 74);
- alle disposizioni di principio indicate nell'art. 31 del Decreto ove riformate per effetto del D.Lgs. n. 74 (artt. 17, comma 2, 18, 19, 23 commi 1 e 2, 24 commi 1 e 2, 25, 26 e 27).

Rispetto alle restanti disposizioni del D.Lgs. n. 74 l'adeguamento interverrà in una fase successiva, cioè solo a seguito di apposito accordo da sottoscrivere in sede di Conferenza unificata.

Il sistema è pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet del Comune
- Sottosezione performance.

4.2. Individuazione delle attività caratterizzate da un più elevato rischio di corruzione (c.d. AREE DI RISCHIO)

In base all'art. 1, comma 9, lettera a) della Legge il presente Piano deve individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei Responsabili di Servizio.

L'art. 1 comma 16 della Legge individua comunque già i seguenti procedimenti amministrativi, con "particolare" riferimento ai quali prescrive di garantire i livelli essenziali di trasparenza di cui al comma 15 della Legge:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm.;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del D.Lgs. n. 150 del 2009.

Si tratta di aree di rischio che il legislatore ha ritenuto comuni a tutte le Pubbliche Amministrazioni.

Secondo il Piano nazionale anticorruzione - allegato 1, i suddetti procedimenti corrispondono alle seguenti AREE DI RISCHIO, che vengono dettagliatamente descritte come segue, nell'allegato 2 al medesimo P.N.A.

A) Area: acquisizione e progressione del personale

1. Reclutamento
2. Progressioni di carriera
3. Conferimento di incarichi di collaborazione

B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture

1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
3. Requisiti di qualificazione
4. Requisiti di aggiudicazione
5. Valutazione delle offerte
6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
7. Procedure negoziate
8. Affidamenti diretti
9. Revoca del bando
10. Redazione del cronoprogramma
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto
12. Subappalto
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

I punti 5, 6, 7 e 9 si applicano alle procedure indette dall'Ente senza ricorso alla Centrale Unica di Committenza istituita presso l'Unione dei Comuni del Medio Brenta.

C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an*
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an* e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'*an*

6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto

Tenuto conto dell'ampio spettro di funzioni amministrative svolte da questa Amministrazione comunale ma anche delle funzioni trasferite all'Unione Comuni del Medio Brenta, nonché di quanto emerso dall'analisi del contesto esterno ed interno dell'Ente, si ritiene che rientrino in tale area di rischio e che quindi debbano essere particolarmente presidiate con l'implementazione di misure di prevenzione del rischio di corruzione le seguenti attività:

- a) procedure di reclutamento del personale;
- b) attività di accertamento e di verifica dell'elusione e dell'evasione fiscale;
- c) attività di gestione riscossione coattiva;
- d) elaborazione stime preliminari per aree e immobili comunali;
- e) gestione aste pubbliche per alienazione aree comunali e immobili comunali;
- f) rilascio di autorizzazioni per messa in sicurezza, bonifica e ripristino siti inquinati;
- g) l'erogazione dei servizi sociali e le relative attività progettuali anche in convenzione;
- h) accertamenti residenza; rilascio cittadinanza italiana;
- i) organizzazione della fruizione degli impianti sportivi pubblici sia mediante gestione diretta che soprattutto mediante concessione a terzi;
- j) assegnazione spazi cimiteriali e rilascio concessioni cimiteriali;
- k) assegnazione delle strutture e locali comunali;
- l) conferimento di incarichi di studio, ricerca e consulenza;
- m) procedimenti sanzionatori;
- n) ammissioni a servizi erogati dall'ente;
- o) esercizio di poteri di organizzazione e controllo, sia pure in forma associata nell'ambito del Bacino territoriale ottimale di riferimento, sull'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;

D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto

Tenuto conto dell'ampio spettro di funzioni amministrative svolte da questa Amministrazione comunale ma anche delle funzioni trasferite all'Unione Comuni del Medio Brenta, nonché di quanto emerso dall'analisi del contesto esterno ed interno dell'Ente, si ritiene che rientrino in tale area di rischio e che quindi debbano essere particolarmente presidiate con l'implementazione di misure di prevenzione del rischio di corruzione le seguenti attività:

- a) l'erogazione e/o la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché l'attribuzione di benefici e vantaggi economici di qualunque genere, anche mediati, a soggetti giuridici privati e pubblici;
- b) il rilascio di concessioni, autorizzazioni e atti similari;
- c) la pianificazione urbanistica (strumenti urbanistici generali e piani attuativi), con particolare riferimento alla definizione ed esecuzione di accordi pubblico-privato ex art.11, Legge n. 241/1990 e ex art. 6, L.R. n. 11/2004, alle monetizzazioni in luogo della cessione di aree a standard ed all'attribuzione di bonus volumetrici;
- d) le proroghe o rinnovi di contratti di appalto di forniture e servizi;
- e) l'assegnazione di alloggi Ater e di emergenza abitativa, e l'assegnazione degli alloggi presso la Casa Albergo Altiero Spinelli;
- f) le locazioni attive e passive, concessioni di immobili;
- g) la gestione liquidazioni e mandati di pagamento;
- h) la gestione cassa economale;
- i) l'accettazione di donazioni di beni mobili o immobili a favore dell'ente.

Oltre a queste attività, tenuto conto delle specificità funzionali del Comune, si identificano come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione della criminalità organizzata le seguenti ulteriori aree:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

Le attività di cui al presente paragrafo potranno essere integrate, precisate e modificate, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 8 della Legge n. 190/2012, raccogliendo le proposte dei Responsabili dei Servizi competenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis) del D.Lgs. n. 165/2001.

Relativamente alle aree C) e D) si precisa che i provvedimenti vincolati o discrezionali nell'an sono quelli per i quali è vincolata o meno l'adozione degli stessi.

Si riportano di seguito alcuni esempi per chiarire meglio le tipologie di provvedimento:

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an: es. ordinanza di demolizione
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato: es. autorizzazione di polizia
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato: es. collocamento a riposo di un dipendente per raggiungimento limite d'età
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale: es. adozione variante al piano degli interventi
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an: es. procedimento di assunzione per mobilità volontaria esterna)
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto: concessione contributo per iniziativa culturale

4.3. Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio

L'indice di valutazione del rischio è riferito al grado di esposizione alla corruzione, ed è calcolato sulla base delle probabilità di rischio da 1 a 5, dove 1 corrisponde all'indice minimo e 5 all'indice massimo.

La valutazione del rischio è effettuata su ogni attività e procedimento relativo alle materie a rischio di corruzione: sia per le attività previste dalla legge sia per quelle individuate nel Piano. Pertanto, la valutazione del rischio si riferisce ad ogni Processo dell'Ente, con questo termine significando il sistema di azioni, atti e comportamenti collegati tra loro giuridicamente e logicamente.

Nel documento allegato sub A) al presente Piano sono riportati gli elementi in base ai quali è effettuata la valutazione dei rischi di esposizione alla corruzione per i c.d. macroprocessi elencati nel precedente paragrafo 4.2. (secondo le indicazioni ANAC di cui alla determinazione n. 12/2015 pag. 19), nelle more del completamento della analisi e ponderazione dei rischi corruttivi di tutti i processi di cui al precedente paragrafo 4.1, che consentirà una più completa identificazione degli eventi rischiosi e delle cause degli stessi.

Nel documento allegato sub B) è invece riportata - per una buona parte dei processi dell'Ente - la valutazione e ponderazione dei rischi corruttivi specifici di ciascuno di essi.

4.4. Programmazione delle misure di prevenzione "generali" e "specifiche" - coordinamento con il c.d. ciclo della performance e con il sistema dei controlli interni

Nel presente paragrafo sono definite le misure di prevenzione "generali" programmate per le aree di rischio di cui al paragrafo 4.2 ritenute utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi. Tali misure sono in parte definite in attuazione di precisi obblighi recati dalla Legge in

parte individuate come misure ulteriori rispetto a quelle previste come obbligatorie, in considerazione del particolare contesto organizzativo di questo Comune.

Si sottolinea che viene per ora confermato il modello di gestione del rischio adottato negli scorsi anni 2014 e 2015, in quanto ritenuto nel complesso sufficientemente idoneo alla peculiare situazione organizzativa di un Ente medio-piccolo come questo, e tenuto conto del fatto che nel corso del 2014 e del 2015 non sono emersi fatti o circostanze tali da far desumere un aggravamento dei rischi di esposizione alla corruzione.

Nel documento allegato sub B) è invece riportata - per una buona parte dei processi dell'Ente - l'individuazione di "misure specifiche" di prevenzione dei rischi, conseguente alla analisi e ponderazione degli stessi.

Nel 2019 saranno pianificate misure specifiche per i restanti processi.

Per la realizzazione di tutti gli obiettivi individuati nella successiva lettera A) è stabilito un indicatore temporale, riferito alla data del 31 gennaio 2019, trattandosi della riproposizione delle misure già introdotte nel previgente Piano 2016/2018. Per quanto riguarda gli obiettivi di cui alla successiva lettera B) gli indicatori temporali sono specificamente individuati in relazione a ciascuno.

Gli obiettivi enunciati nelle successive lettere A) e B) si considerano parte integrante della pianificazione operativa recata dal P.E.G. per il triennio di riferimento del presente Piano e saranno recepiti in apposite schede del P.E.G. con precisa individuazione di indicatori e target.

Coordinamento del presente Piano con il P.E.G. - Piano della performance e con il sistema dei controlli interni.

Il suddetto coordinamento viene garantito, oltre che con il sopra menzionato recepimento delle misure preventive in apposite schede del P.E.G.:

- nell'ambito dei due incontri di monitoraggio intermedio e della valutazione a consuntivo della performance dei Responsabili di Servizio e del personale dipendente dell'Ente, a cura dell'Organo di valutazione, nei tempi stabiliti dall'apposita disciplina regolamentare, in linea con quanto già fatto in questo Comune dal 2014 in poi;
- in occasione dell'espletamento dei controlli successivi di regolarità amministrativa a campione sugli atti dell'Ente, con periodicità semestrale e con le modalità definite nel Piano annuale dei controlli, che dovrà essere incentrato soprattutto sui provvedimenti conclusivi di procedimenti elencati nel precedente paragrafo 4.2 (mediante individuazione di tipologie diverse ogni anno).

A) MECCANISMI DI FORMAZIONE, ATTUAZIONE E CONTROLLO DELLE DECISIONI IDONEI A PREVENIRE IL RISCHIO DI CORRUZIONE (art.1, comma 9 lett. b) della Legge)

1. nei meccanismi di formazione delle decisioni:

a) nella trattazione e nell'istruttoria degli atti:

- **rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza;**
- **predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori;**
- redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice;
- rispettare il divieto di aggravio del procedimento;
- **distinguere laddove possibile l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale**, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti: l'istruttore proponente ed il Responsabile di Servizio; in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa, deve essere verificato che il provvedimento sia sottoscritto anche dal dipendente che ha curato l'istruttoria, se diverso da chi sottoscrive il provvedimento finale, o che comunque sia identificato l'istruttore proponente;

b) nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, **motivare adeguatamente l'atto**; l'onere di motivazione è tanto più diffuso quanto è ampio il margine di discrezionalità;

c) per consentire a tutti coloro che vi abbiano interesse di esercitare con pienezza il diritto di accesso e di partecipazione, gli atti dell'Ente dovranno ispirarsi ai principi di semplicità e di chiarezza; in particolare dovranno essere **scritti con linguaggio semplice e comprensibile a tutti**. Tutti gli uffici dovranno riportarsi, per quanto possibile, ad uno stile comune, curando che i provvedimenti conclusivi dei procedimenti riportino nella premessa sia il preambolo che la motivazione.

Il preambolo è composto dalla descrizione del procedimento svolto, con l'indicazione di tutti gli atti prodotti e di cui si è tenuto conto per arrivare alla decisione finale, in modo da consentire a tutti coloro che vi abbiano interesse di ricostruire il procedimento amministrativo seguito. La motivazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, sulla base dell'istruttoria. La motivazione dovrà essere il più possibile precisa, chiara e completa. Ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/90, come aggiunto dall'art. 1, L. n. 190/2012, **il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, dando comunicazione al responsabile della prevenzione della corruzione;**

d) per facilitare i rapporti tra i cittadini e l'amministrazione, sul sito istituzionale vengono pubblicati i moduli di presentazione di istanze, richieste e ogni altro atto di impulso del procedimento, con l'elenco degli atti da produrre e/o allegare all'istanza;

e) **nella comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento dovrà essere indicato l'indirizzo mail cui rivolgersi e il titolare del potere sostitutivo (individuato nel Segretario generale) che interviene in caso di mancata risposta;**

f) **nell'attività contrattuale:**

- rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale;

- **ridurre l'area degli affidamenti diretti** ai soli casi ammessi dalla legge e/o dal regolamento comunale;

- privilegiare l'utilizzo degli acquisti a mezzo CONSIP e/o del mercato elettronico della pubblica amministrazione;

- **assicurare la rotazione** tra le imprese **invitate alle procedure negoziate ed affidatarie di contratti aggiudicati con tale procedura;**

- assicurare la rotazione tra i professionisti nell'affidamento di **incarichi** di importo inferiore alla soglia della procedura aperta;

- assicurare il confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alle gare, anche ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati;

- allocare correttamente il rischio di impresa nei rapporti di partenariato;

- **verificare la congruità dei prezzi di acquisto** di beni e servizi effettuati al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;

- verificare la congruità dei prezzi di acquisto di cessione e/o acquisto di beni immobili o costituzione/cessione di diritti reali minori;

- **validare i progetti** definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche e sottoscrivere i verbali di cantierabilità;

- **acquisire preventivamente i piani di sicurezza** e vigilare sulla loro applicazione.

g) **negli atti di erogazione dei contributi**, nell'ammissione ai servizi, nell'assegnazione degli alloggi: **predeterminare ed enunciare nell'atto i criteri di erogazione**, ammissione o assegnazione;

h) nel conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni: inserire **espressamente nella determinazione la dichiarazione con la quale si attesta la carenza di professionalità interne**;

i) nell'attribuzione di premi al personale dipendente operare con procedure selettive;

l) i componenti le commissioni di concorso e di gara dovranno rendere all'atto dell'insediamento la dichiarazione di non trovarsi in rapporti di parentela o di lavoro o professionali con i partecipanti alla gara od al concorso;

m) far precedere l'adozione dei provvedimenti in materia urbanistica, e l'approvazione degli accordi sostitutivi di procedimento od endoprocedimentali in materia urbanistica, dalla pubblicazione sul sito web comunale degli schemi di provvedimento, ed i relativi allegati tecnici, prima che siano portati all'adozione/approvazione dell'organo competente (e comunque almeno 5 giorni prima).

2. nei meccanismi di attuazione delle decisioni: la tracciabilità delle attività:

- rivedere e pubblicare sul sito web dell'Ente **la mappatura dei procedimenti amministrativi dell'ente**;

- redigere e pubblicare sul sito web dell'Ente **il funzionigramma dell'Ente** in modo dettagliato, per definire con chiarezza i ruoli e compiti di ogni ufficio con l'attribuzione di ciascun procedimento o sub-procedimento ad un responsabile predeterminato o predeterminabile;

- rilevare i tempi medi dei pagamenti;

- rilevare **i tempi medi di conclusione dei procedimenti**;

- **vigilare sull'esecuzione dei contratti** di appalto di lavori, beni e servizi, ivi compresi i contratti d'opera professionale, e sull'esecuzione dei contratti per l'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, ivi compresi i contratti con le società in house, con applicazione, se del caso, delle penali, delle clausole risolutive e con la proposizione dell'azione per l'inadempimento e/o di danno.

3. nei meccanismi di controllo delle decisioni: attuare il rispetto della distinzione dei ruoli tra responsabili dei servizi ed organi politici, come definito dagli artt.78, comma 1, e 107 del TUEL, ed il rispetto puntuale delle procedure previste nel Regolamento sul funzionamento dei controlli interni, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 57 del 20.12.2012, cui si fa rinvio.

B) OBBLIGHI DI INFORMAZIONE DEI RESPONSABILI DI AREA NEI CONFRONTI DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (art.1, comma 9 lett. c) della Legge)

a) ciascun Responsabile, con riguardo ai procedimenti di competenza dell'Area cui è preposto, avvalendosi dell'apposito applicativo informatico in uso in tutti gli uffici, provvede a comunicare entro il 31 gennaio di ciascun anno al Responsabile della prevenzione della corruzione,

l'elenco dei procedimenti conclusi nell'anno precedente **oltre il termine** previsto dalla legge o dal regolamento, e **la rilevazione del tempo medio di conclusione dei procedimenti** (sempre espletati nell'anno precedente), distinto per tipologia di procedimento;

b) ciascun Responsabile con riguardo ai procedimenti di competenza dell'Area cui è preposto provvede a comunicare, entro gli stessi termini di cui alla precedente lettera a), al responsabile della prevenzione della corruzione, **l'elenco dei procedimenti conclusi con un diniego** nell'anno precedente;

c) ciascun Responsabile ha l'obbligo di dotarsi di un **scadenziario dei contratti di competenza dell'Area** cui è preposto: ciò al fine di evitare di dover accordare proroghe; ciascun Responsabile provvede a comunicare, entro gli stessi termini di cui alla precedente lettera a), al responsabile della prevenzione della corruzione **l'elenco dei contratti rinnovati o prorogati** nell'anno precedente **e le ragioni a giustificazione della proroga**;

d) ciascun Responsabile provvede a comunicare, entro gli stessi termini di cui alla precedente lettera a), al Responsabile della prevenzione della corruzione **l'elenco dei contratti sopra soglia affidati con procedura negoziata e le ragioni a giustificazione dell'affidamento**;

e) il Responsabile dei Servizi Affari Generali provvede tempestivamente ad **annotare nel registro delle scritture private l'avvenuta stipulazione di un contratto** di qualsiasi tipologia redatto in forma di scrittura privata;

f) per ogni **affidamento in essere della gestione di un servizio pubblico locale a rilevanza economica**, ciascun Responsabile ha cura *ratione materiae* di provvedere alla formazione e pubblicazione sul sito web dell'ente della apposita **relazione prevista dall'art.34, comma 20 del D.L. n. 179/2012** che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisca i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale.

5. FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE

5.1. Collegamento tra formazione in tema di anticorruzione e programma annuale di formazione

In tema di formazione la normativa di riferimento è, da ultimo, l' articolo 6, comma 13 del D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 176 che, al primo periodo, prevede testualmente:

«13. A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per attività esclusivamente di formazione, deve essere non superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009.»

Tale normativa, ai sensi della Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica 30 luglio 2010, n. 10 recante *"Programmazione della formazione delle amministrazioni pubbliche"*, costituisce *"linee-guida finalizzate a garantire un miglior utilizzo delle risorse finanziarie assegnate alla formazione dei pubblici dipendenti"* anche per gli enti territoriali.

Nell'ambito del piano annuale di formazione, e pertanto all'interno dei limiti finanziari previsti dalla normativa sopra specificata, è inserita anche la formazione in tema di anticorruzione.

Va peraltro rilevato che, secondo alcuni pareri espressi da Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti (cfr. C.Conti sez. Liguria, deliberazione n. 75 in data 11 ottobre 2013, C.Conti sez. Emilia-Romagna, deliberazione n. 276 in data 20 novembre 2013), la spesa della formazione in tale materia esulerebbe dai generali vincoli di cui sopra, costituendo attuazione di obblighi previsti dalla legge.

I fabbisogni formativi sono individuati dal Responsabile della prevenzione in raccordo con il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari - **Personale**.

5.2. Soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione - quantificazione delle giornate dedicate

La formazione in materia di anticorruzione è strutturata su due livelli:

- a) livello generale, rivolto a tutti i dipendenti;
- b) livello specifico, rivolto al Responsabile della prevenzione, ai dipendenti adibiti ad attività di controllo interno, a tutti i Responsabili dei Servizi (in quanto tutti adibiti ad attività rientranti nelle c.d. aree di rischio).

Il personale da inserire nei percorsi formativi è individuato dal Responsabile della prevenzione, tenendo presente il ruolo affidato a ciascun soggetto e le aree a maggior rischio di corruzione individuate nel P.T.P.C.

Tenuto conto dello specifico contesto organizzativo di questa Amministrazione, si prevede di realizzare interventi formativi mediante l'impiego di soggetti esterni all'Ente dotati di adeguata qualificazione e specializzazione, dedicando al livello generale di formazione almeno n. 4 ore in ciascun anno del periodo triennale considerato dal presente Piano; per il livello specifico saranno organizzate annualmente almeno altre n. 3 ore aggiuntive di formazione.

5.3. Contenuti della formazione in tema di anticorruzione

Il livello generale di formazione, rivolto alla generalità dei dipendenti, dovrà riguardare l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e soprattutto le tematiche dell'etica e della legalità. Le iniziative formative aventi ad oggetto il contenuto del Codice di Comportamento e del Codice disciplinare dovranno coinvolgere tutti i dipendenti basarsi prevalentemente sull'esame di casi concreti. Il livello specifico, rivolto al personale indicato alla lettera b) del precedente punto 3.2., sempre con la finalità precipua del consolidamento dell'etica pubblica, avrà come oggetto le seguenti materie: le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'Amministrazione comunale.

6. CODICE DI COMPORTAMENTO

6.1. Adozione delle integrazioni al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

In attuazione del Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013, questo Comune, nell'approvare, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e previo parere favorevole espresso dall'OIV in data 27.01.2014 prot. 2172, lo specifico Codice di comportamento applicabile ai propri dipendenti con deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 29.01.2014, ha fatto proprio il Regolamento statale, apportando allo stesso, fra l'altro, le seguenti integrazioni e specificazioni sulla base delle peculiarità del proprio contesto organizzativo, tenuto conto delle "Linee guida" approvate in materia da ANAC con deliberazione n. 75 in data 24 ottobre 2013:

- all'articolo 4 ("Regali, compensi ed altre utilità") è stato precisato come verranno utilizzati dall'amministrazione i regali ricevuti al di fuori dei casi consentiti. Inoltre, si è stabilito che in caso di cumulo di più regali di valore inferiore ad € 150,00 (limite massimo consentito) quelli che complessivamente superano tale valore dovranno essere messi a disposizione dell'Amministrazione; si è inoltre disposto che non possono essere accettati in nessun caso regali sotto forma di denaro o di beni facilmente convertibili in denaro, quali ad esempio crediti personali e facilitazioni di pagamento o altre opportunità di investimento; si sono individuati i soggetti privati aventi un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti l'ufficio di appartenenza, dai quali i dipendenti non possono accettare nessun incarico di studio o di consulenza o di ricerca o di collaborazione anche solo a titolo occasionale, indipendentemente dall'entità del compenso.

- all'articolo 5 ("Partecipazione ad associazioni ed organizzazioni") sono stati individuati in modo specifico gli ambiti di interesse che possono interferire con lo svolgimento dell'attività

dell'ufficio. Inoltre è stato determinato in 10 giorni il termine entro cui il dipendente deve comunicare al Responsabile del Servizio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni i cui ambiti di interesse possono interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio;

- all'articolo 7 ("Obbligo di astensione") viene stabilito il seguente procedimento, con previsione anche di un sistema di archiviazione dei casi di astensione:

"Il dipendente comunica immediatamente le ragioni dell'astensione al Responsabile del Servizio, il quale in particolare dovrà:

1. analizzare le circostanze descritte;
2. valutare se tali situazioni realizzano un conflitto di interessi (anche potenziale), idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione;
3. sollevare dall'incarico il dipendente interessato (obbligo di astensione) o motivare espressamente le ragioni che consentono comunque l'espletamento dell'attività da parte del dipendente. Se il dipendente viene sollevato dall'espletamento dell'attività, questa dovrà essere affidata ad altro dipendente che non si trovi nella medesima o in altra situazione di conflitto di interessi. In mancanza di altri dipendenti professionalmente idonei a svolgere l'attività, il Responsabile di Servizio avoca a sé ogni compito relativo a quel procedimento.

La disposizione in ordine all'astensione è resa mediante una comunicazione indirizzata all'interessato medesimo.

Qualora il potenziale conflitto di interessi riguardi un Responsabile di Servizio, la valutazione delle iniziative da assumere è rimessa al Responsabile per la prevenzione della corruzione, che disporrà in merito all'astensione o prosecuzione dell'attività nei confronti del Responsabile sulla base della preliminare dichiarazione resa dallo stesso.

Tutte le comunicazioni di obbligo di astensione e le relative decisioni in merito sono trasmesse al Responsabile del Servizio Personale affinché le archivi nel fascicolo personale del dipendente".

- all'art. 8 ("Prevenzione della corruzione") si sono specificati gli obblighi di collaborazione col Responsabile per la prevenzione della corruzione e si sono indicate le misure di tutela del dipendenti che segnali un illecito nell'Amministrazione, in raccordo con quanto previsto dalla Legge e dal presente Piano;

- all'art. 9 ("Trasparenza e tracciabilità") si sono introdotte specifiche regole rivolte a favorire la fattiva collaborazione di tutti gli uffici nella comunicazione dei dati soggetti a pubblicazione e si sono richiamati gli strumenti idonei ad assicurare la tracciabilità dell'attività amministrativa;

- all'art. 10 ("Comportamento nei rapporti tra privati") si sono individuati alcuni specifici comportamenti ritenuti lesivi dell'immagine dell'Amministrazione;

- all'art. 11 ("Comportamento in servizio") si sono espressamente previsti gli obblighi di controllo dei Responsabili di Servizio in merito ai ritardi nell'espletamento delle pratiche ed al corretto utilizzo dei permessi di astensione da parte dei rispettivi collaboratori, in base alle Linee guida dell'ANAC; si è anche dettagliata la regolamentazione dell'utilizzo delle risorse strumentali assegnate all'ufficio;

- all'art. 12 ("Rapporti con il pubblico"), sempre in conformità alle Linee guida dell'ANAC, si sono introdotte regole specifiche sulle risposte alle richieste, in particolare col mezzo della posta elettronica, e sul rilascio di dichiarazioni al pubblico;

- all'art. 13 ("Disposizioni particolari per i dirigenti") – che si applica ai titolari di posizione organizzativa del Comune nominati Responsabili di Servizio - si sono previste le modalità di comunicazione dei dati relativi a potenziali conflitti d'interessi ed i tempi del relativo obbligatorio aggiornamento nonché l'obbligo di vigilare sul rispetto delle norme in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di lavoro da parte dei propri dipendenti.

Nell'art. 1 del Codice si è inoltre precisato che il Responsabile della prevenzione della corruzione verifica annualmente il livello di attuazione del Codice, rilevando in particolare il numero ed il tipo delle relative violazioni accertate e sanzionate, e tiene conto dell'esito del monitoraggio ai fini del suo aggiornamento e dell'aggiornamento del presente Piano, con

l'eventuale formulazione di interventi rivolti a correggere i fattori che hanno contribuito a determinare le cattive condotte.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm. è stata adottata una "procedura aperta" per l'adozione del Codice: infatti, lo stesso prima dell'approvazione è stato pubblicato, congiuntamente al presente Piano, nel sito istituzionale di questa Amministrazione, per tredici giorni decorrenti dal 15 gennaio 2014. Con avviso pubblicato sulla home page del sito stesso, si sono invitati tutti i portatori di interessi/cittadini ad esprimere valutazioni ed eventuali richieste di modifica o integrazione al Codice proposto. Inoltre, la proposta è stata inviata per email a tutte le rappresentanze sindacali interne ed esterne del personale dipendente. Entro il termine di pubblicazione non sono pervenute osservazioni, fatte salve quelle formulate dal Responsabile dei Servizi Sviluppo Territoriale in qualità di Datore di Lavoro.

Il Codice approvato è stato pubblicato sul sito web di questo ed è stato inviato all'ANAC, unitamente alla relazione illustrativa.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione provvede con cadenza annuale ad inviare all'ANAC la comunicazione relativa agli esiti del monitoraggio sul livello di attuazione del Codice e a pubblicarla sul sito.

Il richiamo al rispetto del Codice di comportamento, in applicazione di quanto previsto dal medesimo DPR 62/2013, è contenuto nei disciplinari di incarico professionale e nei contratti di appalto. Copia del codice di comportamento è consegnata ai professionisti e agli appaltatori.

Nel corso del 2019, una volta che interverranno le specifiche linee guida attese dall'ANAC, si procederà ad una revisione del Codice, con l'obiettivo di renderlo strumento più efficace nell'imposizione di specifici doveri di comportamento in relazione all'attuazione delle misure di prevenzione dei rischi corruttivi peculiari di questo Ente.

6.2. Meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento

Le presunte violazioni al Codice di Comportamento devono essere comunicate, per iscritto, al Responsabile del Servizio di appartenenza. Questi, entro 5 giorni dalla comunicazione o comunque dalla notizia del fatto, irroga la sanzione del rimprovero verbale oppure - vista la competenza dell'Ufficio procedimenti disciplinari per l'irrogazione di sanzioni diverse dal suddetto rimprovero verbale - trasmette le relative informazioni a quest'ultimo, ed inoltre, qualora oltre a responsabilità disciplinare vi siano anche estremi di altre responsabilità (civile, penale, contabile, ecc.), trasmette la pratica all'Autorità competente.

6.3. Ufficio competente ad emanare pareri sull'applicazione del Codice

La competenza ad emanare pareri sull'applicazione delle norme contenute nel Codice di Comportamento viene individuata nel Responsabile della prevenzione della corruzione.

7. TRASPARENZA

Il D.Lgs. n. 33/2013, di attuazione dell'articolo 1, comma 35 della Legge n. 190/2012, modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, risponde all'esigenza di assicurare la trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche per mezzo della tempestiva pubblicazione delle notizie sui siti istituzionali delle amministrazioni medesime.

Nella nuova formulazione del D.Lgs. n. 33/2013, modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, all'art.10 viene abrogato il Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità, prima previsto al comma 1, che tutte le amministrazioni dovevano predisporre e aggiornare annualmente, indicando tutte le iniziative previste per garantire la trasparenza, la legalità e l'integrità, nonché i modi, le iniziative e le misure anche organizzative volti all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa e ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica (commi 2 e 7 - anch'essi abrogati).

Il nuovo comma 1 dell'art. 10 cit. prevede che sia inserita un'apposita sezione nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, in cui ogni amministrazione indichi i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati richiesti dalla normativa. Tale sezione nel presente Piano è costituita dal presente paragrafo 7 nonché dall'Allegato C) recante il quadro dettagliato degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

7.1 Collegamenti con il Piano della Performance

La trasparenza deve essere assicurata non soltanto sotto un profilo **statico**, consistente essenzialmente nella pubblicità di alcune categorie di dati, così come viene previsto dalla legge al fine dell'attività di controllo sociale, ma anche sotto il profilo **dinamico** direttamente correlato e collegato alla performance.

I nominativi dei soggetti Responsabili della trasmissione e pubblicazione dei dati, con l'individuazione dei Servizi (o aree funzionali) dell'Ente competenti per ciascun obbligo di pubblicazione, sono esattamente individuati nelle relative colonne dell'**Allegato sub B** ad integrazione della griglia approvata con deliberazione ANAC n. 1310/2016 (che riporta per ciascun obbligo la periodicità dell'aggiornamento).

Il mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa rappresenta elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'Ente e comporta la valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione accessoria di risultato del Responsabile di Servizio interessato, così come previsto dal Decreto Trasparenza.

7.2 Soggetti coinvolti nell'attuazione degli obblighi di trasparenza

Nell'attuazione degli obblighi di trasparenza sono coinvolti:

- a) il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che ha il compito di controllare in maniera continuativa l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- b) il Responsabile dei Servizi Affari Generali, che supporta il Responsabile della corruzione e della trasparenza nel coordinamento dell'attività di raccolta dei dati da pubblicare e nella verifica della pubblicazione degli stessi;
- c) i Responsabili di tutti i Servizi, che sono tenuti a garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare, nonché la pubblicazione dei dati di propria competenza previsti dal Decreto e dal presente Piano;
- d) gli incaricati della pubblicazione, ove individuati dai Responsabili di Servizio, i quali provvedono alla pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti indicati nell'Allegato sub 1, su indicazione dei soggetti detentori dei dati da pubblicare. In caso di mancata individuazione, provvede direttamente il Responsabile del Servizio.
- e) l'Organo di Valutazione della Performance, il quale è tenuto a verificare la coerenza tra gli obiettivi di trasparenza e quelli indicati nel Piano della performance, ed inoltre ad utilizzare i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della valutazione della performance (art. 44, D.Lgs. n. 33/2013). L'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, posta in capo al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, è svolta con il coinvolgimento dell'Organo, al quale il Responsabile segnala i casi di mancato o ritardato adempimento (art. 43, D.Lgs. n. 33/2013).

Deve essere assicurato il corretto svolgimento dei flussi informativi, in rispondenza ad indici qualitativi: pertanto, i dati e i documenti oggetto di pubblicazione debbono rispondere ai criteri di qualità previsti dagli artt. 4 e 6 del D.Lgs. n. 33/2013.

7.3 Il coinvolgimento degli stakeholders

Si ritiene utile il coinvolgimento dei soggetti portatori di interessi, dei cittadini e delle associazioni, dei sindacati, degli ordini professionali, dei mass media, affinché gli stessi possano collaborare con l'Amministrazione per individuare le aree a maggior richiesta di trasparenza, rendere più facile la reperibilità e l'uso delle informazioni contenute nel sito, nonché dare suggerimenti per l'aumento della trasparenza e integrità, così che si possano

meglio definire ed orientare gli obiettivi di performance dell'Ente e la lettura dei risultati, accrescendo gradualmente gli spazi di partecipazione.

Prima della sua approvazione da parte della Giunta la bozza del P.T.C.P. è pubblicata sul sito istituzionale del Comune per almeno sette giorni, con l'invito a tutti i soggetti a vario titolo interessati e coinvolti di prenderne visione e fare osservazioni, avanzare proposte o commenti. Successivamente all'approvazione del Piano, le esigenze di trasparenza rilevate dagli stakeholder e raccolte dai singoli uffici saranno segnalate costantemente al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che a sua volta le segnalerà all'organo di vertice politico amministrativo affinché se ne tenga conto nella selezione dei dati da pubblicare, nell'elaborazione delle iniziative e nell'individuazione degli obiettivi strategici di trasparenza, di legalità e di lotta alla corruzione.

In particolare, per favorire il coinvolgimento dei portatori di interesse:

- si organizzeranno da parte dell'Amministrazione incontri con i cittadini e le associazioni su vari temi di interesse pubblico e sui contenuti della programmazione dell'Ente;
- si implementerà l'utilizzo dei social network (profili ufficiali facebook e twitter dell'Ente), in modo da fornire in maniera interattiva risposte facili e rapide all'utente;
- proseguirà l'attuazione di indagini di customer satisfaction, per l'acquisizione delle valutazioni degli utenti dei servizi pubblici erogati dall'Ente.

7.4 Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Resta inteso sempre il necessario rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali (art. 1, c. 2 del D.Lgs. n. 33/2013), sia nella fase di predisposizione degli atti che nella successiva fase della loro divulgazione e pubblicazione (sia nell'Albo Pretorio online sia nella sezione "Amministrazione Trasparente" sia anche in eventuali altre sezioni del sito istituzionale web).

In particolare si richiama quanto disposto dall'art.4, c. 4 del D.Lgs. n. 33/2013, secondo il quale «nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione», nonché di quanto previsto dall'art. 4, c. 6 del medesimo Decreto, che prevede un divieto di «diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale».

L'attuazione della trasparenza deve essere infatti in ogni caso temperata con l'interesse costituzionalmente protetto della tutela della riservatezza. Quindi, nel disporre la pubblicazione si dovranno adottare tutte le cautele necessarie per evitare un'indebita diffusione di dati personali, che comporti un trattamento illegittimo, consultando gli orientamenti del Garante per la protezione dei dati personali per ogni caso dubbio. In particolare, si richiamano le disposizioni dell'art. 11 del D. Lgs. n. 196/2003, sui principi di non eccedenza e pertinenza nel trattamento, e degli artt. 4, commi 3-6, e 26, comma 4 del D.Lgs. n. 33/2013, che contengono particolari prescrizioni sulla protezione dei dati personali. Come evidenziato anche nel PNA 2018, tale disciplina normativa del trattamento dei dati personali, ed in particolare della loro pubblicazione sui siti istituzionali, da parte dei soggetti pubblici è stata sostanzialmente confermata dal Regolamento UE 2016/679, che all'art. 5 ha dettato i principi applicabili a riguardo (liceità, correttezza, trasparenza – minimizzazione dei dati – esattezza e aggiornamento dei dati – limitazione della conservazione – integrità e riservatezza).

Il trattamento illecito dei dati personali viene sanzionato con l'obbligo del risarcimento del danno, anche non patrimoniale, nonché con l'applicazione di sanzioni amministrative e la responsabilità penale (D.Lgs. n. 196/2003 - Regolamento UE 2016/679).

Si richiamano quindi i Responsabili di Servizio a porre la dovuta attenzione nella formulazione e nel contenuto degli atti soggetti poi a pubblicazione, nel rispetto delle indicazioni contenute nelle Linee Guida del Garante per la protezione dei dati personali ("Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" approvate con deliberazione n. 243 del 15 maggio 2014). Pertanto, la pubblicazione on-line deve rispettare i seguenti principi:

- delimitare le sfere di possibile interferenza tra disciplinare della trasparenza e protezione dei dati personali, in modo da realizzare un punto di equilibrio tra i valori che esse riflettono in sede di concreta applicazione;
 - tutti i dati che devono essere oggetto di pubblicazione on-line secondo specifiche disposizioni di legge - in quanto costituiscono dati che, direttamente o indirettamente, attengono allo svolgimento della prestazione di chi sia addetto a una funzione pubblica - non sono soggetti ai limiti del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, sempre nel rispetto del principio di proporzionalità e di non eccedenza rispetto alle finalità indicate dalla legge;
 - per il trattamento dei dati sensibili (ovvero "categorie particolari di dati personali" ex art. 9 Regolamento UE 2016/679) occorre procedere in conformità a quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003, dal Regolamento UE 2016/679 e dall'art. 4 del D. Lgs. n. 33/2013.
- In ogni caso, ai sensi della normativa europea il Responsabile per la Protezione dei Dati dell'Amministrazione (DPO) svolge specifici compiti, anche di supporto e consulenza in favore degli uffici, ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

7.5. Iniziative di comunicazione della trasparenza

L'Amministrazione comunale si propone di porre in essere, da un lato, attività finalizzate a "far crescere" la cultura della trasparenza nel concreto agire quotidiano dei dipendenti, dall'altro, azioni volte a garantire ai cittadini la conoscenza dell'organizzazione amministrativa e dei procedimenti nei quali si articola l'azione pubblica.

Il sito web continuerà ad essere il canale privilegiato per diffondere la conoscenza sulle iniziative, documenti, innovazioni che scaturiranno dagli incontri con la comunità, in modo che la effettiva conoscenza dell'assemblea cittadina e della sua attività, contribuisca non solo alla conoscibilità diretta del funzionamento e delle aree di intervento dell'ente, ma favorisca più in generale la cultura della partecipazione, anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologicamente evoluti.

Il Comune di Cadoneghe proseguirà nei percorsi di sviluppo formativo mirati ad accompagnare la struttura nel prendere piena consapevolezza della normativa e a consolidare un atteggiamento orientato al servizio verso il cittadino.

7.6 Processo di attuazione

Come chiarito nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016, par. 4, in una logica di semplificazione e in attesa della realizzazione di un'apposita piattaforma informatica, il PTPCT è pubblicato sul sito istituzionale al massimo entro un mese dall'adozione. Non deve essere trasmesso alcun documento ad ANAC.

7.7 Sistema di monitoraggio interno, controlli, responsabilità e sanzioni

In conformità alle previsioni di cui all'art. 43 del D.Lgs. 33/2013, il responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organo di valutazione della performance, all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Tale controllo verrà attuato:

- nell'ambito dell'attività di monitoraggio dell'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- sulla base delle segnalazioni pervenute per l'esercizio del diritto di accesso civico (art. 5 D.Lgs. 33/2013).

Rimangono ferme le competenze dei singoli Responsabili di Area relativamente all'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalle normative vigenti.

L'O.I.V. provvede al monitoraggio dell'attuazione del Programma secondo le prescrizioni dell'ANAC, tenendo conto degli esiti dello stesso in sede di valutazione della performance dei Responsabili dei Servizi.

L'inadempimento degli obblighi previsti dalla normativa costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti/responsabili di servizio, dei rispettivi settori di competenza e dei singoli dipendenti comunali.

Il responsabile non risponde dell'inadempimento se dimostra, per iscritto, al Responsabile della trasparenza, che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

Compete all'Organo di Valutazione della Performance l'attestazione periodica sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

L'Organo utilizza le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale dei responsabili della pubblicazione.

Le sanzioni per le violazioni degli adempimenti in merito alla trasparenza sono quelle previste dal D.Lgs. n. 33/2013, fatte salve sanzioni diverse.

7.8 Accesso civico

A norma dell'art 5 del D.Lgs.33/2013 si distinguono due diversi tipi di accesso:

- a) L'accesso civico in senso proprio, disciplinato dall'art.5 comma 1 D.Lgs.33/2013, che riguarda l'accessibilità ai documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria in virtù di legge o di regolamento o la cui efficacia legale dipende dalla pubblicazione. Tali documenti possono essere richiesti da chiunque nel caso ne sia stata omessa la pubblicazione;
- b) L'accesso civico generalizzato, disciplinato dall'art.5 comma 2, per cui "Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5 bis".

Ambedue le forme di accesso non sono sottoposte a nessuna limitazione relativa alla legittimazione soggettiva del richiedente, né ad alcun obbligo di specifica motivazione.

Al fine di assicurare l'efficacia dell'istituto dell'**accesso civico c.d. "in senso proprio"**, i Responsabili della pubblicazione dei dati dovranno verificare che i contenuti siano aggiornati, completi, comprensibili, facilmente accessibili e riutilizzabili.

Il Responsabile della trasparenza controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico.

L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo. La richiesta di pubblicazione va indirizzata al Responsabile della trasparenza che, dopo averla ricevuta, la trasmette al Responsabile della pubblicazione competente per materia.

Il Responsabile della pubblicazione, entro 20 giorni, pubblica nel sito istituzionale del Comune, sezione Amministrazione Trasparente, il documento, l'informazione o il dato richiesto e, contemporaneamente, comunica al Responsabile della trasparenza l'avvenuta pubblicazione.

Il Responsabile della trasparenza, una volta avuta comunicazione da parte del Responsabile della pubblicazione, ne informa il richiedente dando indicazione del relativo collegamento ipertestuale.

Nel caso in cui il Responsabile della trasparenza non comunichi entro 30 giorni dalla richiesta l'avvenuta pubblicazione, il richiedente può ricorrere al soggetto titolare del potere sostitutivo – la Responsabile dei Servizi Affari Generali dott.ssa **Carla Borile** - che, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica tempestivamente quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

In applicazione delle indicazioni formulate nella delibera ANAC 1309/2016, il Consiglio Comunale con deliberazione n. 50 del 19 giugno 2017 ha approvato il Regolamento per la disciplina dell'accesso agli atti e dell'accesso civico.

7.9 – Tempi di pubblicazione e archiviazione dei dati

I tempi di pubblicazione dei dati e dei documenti sono quelli indicati nel D.Lgs. n. 33/2013, con i relativi tempi di aggiornamento indicati nell'allegato 1 della deliberazione ANAC 1310/2016.

Ogni dato e documento pubblicato deve riportare la data di aggiornamento, da cui calcolare la decorrenza dei termini di pubblicazione.

Ove non siano previsti specificamente termini diversi e fatti salvi gli eventuali aggiornamenti normativi o i chiarimenti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nelle more della definizione dei flussi informativi e delle procedure operative, si applicano per l'aggiornamento delle pubblicazioni le disposizioni sotto indicate, in analogia a quanto stabilito dall'art. 2, comma 2, Legge n. 241/1990, in relazione al termine di conclusione del procedimento amministrativo.

Aggiornamento "tempestivo"

Quando è prescritto l'aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 33/2013, la pubblicazione avviene nei trenta giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Aggiornamento "trimestrale" o "semestrale"

Se è prescritto l'aggiornamento "trimestrale" o "semestrale", la pubblicazione è effettuata nei trenta giorni successivi alla scadenza del trimestre o del semestre.

Aggiornamento "annuale"

In relazione agli adempimenti con cadenza "annuale", la pubblicazione avviene nel termine di trenta giorni dalla data in cui il dato si rende disponibile o da quella in cui esso deve essere formato o deve pervenire all'amministrazione sulla base di specifiche disposizioni normative.

7.10. – Sovvenzioni, Contributi e vantaggi economici

La tabella pubblicata nella Sezione Amministrazione Trasparente – Sovvenzioni Contributi Vantaggi Economici – Atti di concessione assolve anche agli obblighi di pubblicazione dell'elenco dei beneficiari di provvidenze di natura economica di cui agli artt. 1 e 2 del D.P.R. n. 118/2000.

A tal fine, nella stessa sono pertanto pubblicati anche i dati relativi agli atti di concessione di vantaggi economici di importo complessivamente pari o inferiori a 1.000,00 euro nel corso dello stesso anno solare.

In questa ipotesi, la pubblicazione non costituisce condizione di efficacia del provvedimento.

La pubblicazione è effettuata nel rispetto delle indicazioni contenute nelle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" approvate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali con deliberazione n. 243 del 15 maggio 2014

7.11. Qualità e chiarezza delle informazioni

L'art. 6 del D. Lgs. n. 33/2013 sancisce che "Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità secondo quanto

previsto dall'articolo 7" e che "l'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti".

Tale previsione deve essere interpretata anche alla luce dei principi in materia di protezione dei dati personali, per cui le pubbliche amministrazioni sono, altresì, tenute a mettere a disposizione soltanto dati personali esatti, aggiornati e contestualizzati (art. 11, comma 1, lett. c, del Codice). Le pubbliche amministrazioni titolari del trattamento devono, quindi, non solo controllare l'attualità delle informazioni pubblicate, ma anche modificarle o aggiornarle opportunamente, quando sia necessario all'esito di tale controllo e ogni volta che l'interessato ne richieda l'aggiornamento, la rettificazione oppure, quando vi abbia interesse, l'integrazione (art. 7, comma 3, lett. a, del Codice).

In ottemperanza alla legge tutti i dati formati o trattati dal Comune vengono pubblicati con modalità tali da garantire che il documento venga conservato senza manipolazioni o contraffazioni; tali dati saranno aggiornati e completi, di semplice consultazione, e se ne indicherà la provenienza. Per assicurare la qualità delle informazioni pubblicate nel sito, a partire da quelle oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, l'Amministrazione assicura inoltre la pubblicazione di dati comprensibili, omogenei, di facile accessibilità e integri e con modalità tempestive.

7.12. Individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge

In riferimento a quanto previsto dall'art.1, comma 9 lett. f) della Legge n. 190/2012, si prevede di pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune i seguenti ulteriori contenuti, non ricompresi nelle prescrizioni del D. Lgs. n. 33/2013, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge (e con l'anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti):

- come detto sopra, nella sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici – Atti di concessione" i dati relativi agli atti di concessione di vantaggi economici di importo complessivamente pari o inferiore a 1.000,00 euro nel corso dello stesso anno solare;
- nella sottosezione "Controlli e rilievi sull'amministrazione", con la creazione di specifica sottosezione della stessa ("Controllo strategico"), i report intermedi e finali del controllo strategico (a partire dal 2016) nonché, con la creazione di specifica sottosezione della stessa ("Controllo di qualità"), i report finali delle indagini di c.d. customer satisfaction effettuate annualmente in merito a determinati servizi ed attività dell'Ente;
- nella sottosezione "Provvedimenti – provvedimenti organi indirizzo politico", il testo integrale delle deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale (ordinate per anno solare) nonché il testo integrale dei verbali delle sedute del Consiglio comunale;
- nella sottosezione "Provvedimenti – provvedimenti dirigenti amministrativi", il testo integrale delle determinazioni dei Responsabili dei Servizi (ordinate per anno solare);
- nella sotto-sezione "Altri contenuti – Prevenzione della corruzione", le dichiarazioni degli amministratori del Comune conseguenti all'adesione alla "Carta di Avviso pubblico – Codice etico per la buona politica";
- nella sottosezione "Altri contenuti – dati ulteriori", tutti gli atti relativi alle procedure di consultazione popolare espletate dal Comune, ivi comprese quelle inerenti il c.d. bilancio partecipato (a partire dal 2017).

8. ALTRE INIZIATIVE

8.1. Rotazione del personale

In riferimento a quanto previsto dall'art. 1, comma 5 lett. b) della Legge ed a quanto precisato nell'Intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata (punto 4), le limitate dimensioni organizzative di questo Ente inducono a valutare con molta attenzione l'attuazione della misura della rotazione dei Responsabili di Servizio (tutti, come sopra esposto, competenti fra l'altro per attività riconducibili alle aree a più elevato rischio di corruzione, come individuate nel precedente paragrafo 4.1.). Infatti, attualmente in questo Ente la dotazione complessiva di

personale in servizio ammonta a n. 45 unità di cui 5 a tempo determinato e risultano istituite quattro posizioni organizzative, alle quali sono preposti quattro dipendenti comunali.

Nell'ambito di una revisione del sistema delle posizioni organizzative dell'Ente, nel corso del 2017 si è proceduto ad una parziale riassegnazione delle responsabilità ai Responsabili delle Aree, consistente nell'attribuzione:

- all'Area Servizi Affari Generali delle competenze in materia di protocollo e archivio Generale, precedentemente attribuite all'Area Servizi alla Persona, e in materia di servizi assicurativi e di brokeraggio assicurativo, precedentemente attribuite all'Area Servizi Economico Finanziari;
- all'Area Servizi Economico Finanziari delle competenze in materia di gestione giuridica del personale, precedentemente attribuite all'Area Servizi Affari Generali.

Le aree funzionali in cui si articola l'organizzazione dell'ente sono indicate al precedente paragrafo 4.1.

Si ricorda che il P.N.A. 2016 al par. 7.2 precisa, del resto, che la rotazione può risultare oggettivamente impraticabile qualora contraddica l'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di alcune attività specifiche, in particolare con elevato contenuto tecnico.

Di fatto, comunque, nell'ultimo biennio la rotazione si è verificata per il 75% delle posizioni apicali del Comune, essendo mutate, per una serie di ragioni, le persone fisiche titolari delle stesse.

Già dal 1.1.2017 si era verificato il mutamento della persona del funzionario dipendente dell'Unione Comuni del Medio Brenta incaricato come Responsabile del servizio finanziario del Comune (per effetto di dinamiche organizzative interne all'Unione medesima, a cui il Comune di Cadoneghe ha conferito fra l'altro la funzione relativa alla gestione contabile). Dal 18.9.2017 il Sindaco ha inoltre nominato il nuovo Responsabile dell'Area Servizi Sviluppo Territoriale (istituita con l'unificazione delle due precedenti Aree tecniche SST e SSS e con la cessazione del rapporto di lavoro nonché del conferimento di funzioni alle precedenti incaricate). Infine, dal 1.6.2018 è stata anche nominata una nuova Responsabile dell'Area Affari Generali, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro con la precedente titolare.

Tenuto conto che il conferimento dell'incarico di Responsabile di ciascuna Area presuppone il possesso di precise conoscenze specialistiche (a seconda dei casi di natura contabile, amministrativa o tecnica) e lo sviluppo di esperienze professionali e di capacità nettamente differenziate in relazione ai diversi settori di attività, ne consegue che sarebbe potenzialmente pregiudizievole, per la continuità e la qualità dei servizi, la rotazione tra le figure professionali apicali individuate nell'ambito dell'importante recentissimo riassetto organizzativo; tale misura sarebbe da valutarsi non prima di 4/5 anni. Ciò ovviamente ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di decidere ulteriori mutamenti organizzativi, nel perseguimento degli obiettivi istituzionali.

Si ritiene invece praticabile almeno nella maggior parte dei casi la rotazione per le posizioni non apicali, nei seguenti termini. Per tutti gli uffici preposti ad attività individuate come aree a rischio corruzione, ove nell'ufficio vi siano almeno due dipendenti in possesso delle necessarie competenze professionali, dovrà essere disposta la rotazione periodica degli incarichi, in modo che nessun dipendente sia incaricato come responsabile degli stessi procedimenti per un periodo superiore ad un triennio: ciò onde evitare che possano consolidarsi delle posizioni "di privilegio" nella gestione diretta di determinate attività, correlate alla circostanza che lo stesso funzionario si occupi personalmente per lungo tempo dello stesso tipo di procedimenti e si relazioni sempre con gli stessi utenti. La rotazione c.d. funzionale è disposta dal Responsabile di Servizio, il quale comunica i provvedimenti di rotazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Di tali provvedimenti è assicurata la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente" - sottosezione "Altri contenuti - Prevenzione della corruzione".

Nel caso in cui nell'ufficio non vi sia la possibilità di rotazione per una o più posizioni non apicali di coordinatore e/o responsabile di procedimento nell'ambito di attività a rischio corruzione, il competente Responsabile di Servizio ne dà comunicazione al Responsabile della prevenzione, evidenziando i motivi dell'impossibilità, entro 30 giorni dall'approvazione del presente Piano.

Anche nei casi di impossibilità di rotazione, comunque ciascun Responsabile di Servizio opererà

affinché sia garantita la massima condivisione delle attività fra gli operatori, evitando l'isolamento di certe mansioni e avendo cura di favorire la trasparenza "interna" delle attività – la quale attraverso la circolarità delle informazioni aumenti la condivisione delle conoscenze professionali per lo svolgimento delle attività stesse - o ancora l'articolazione delle competenze, **c.d. "segregazione delle funzioni"**.

Il Responsabile del Servizio è tenuto, sotto quest'ultimo profilo, in alternativa alla rotazione, a ripartire le varie fasi procedurali (istruttoria – adozione delle decisioni – attuazione delle decisioni prese – effettuazione delle verifiche) in modo tale che siano affidate a più persone, e a disporre che il responsabile del procedimento sottoscriva la proposta di provvedimento per il Responsabile finale.

Si deve sempre distinguere laddove possibile l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti: l'istruttore proponente ed il Responsabile di Servizio. I criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori devono essere predeterminati dal Responsabile.

Per le istruttorie più complesse, il Responsabile di Servizio, in alternativa alla rotazione, è tenuto a promuovere **meccanismi di condivisione delle fasi procedurali**, prevedendo di affiancare al funzionario istruttore un altro funzionario in modo che, ferma restando l'unitarietà della responsabilità del procedimento, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale.

In prospettiva, dovranno essere realizzati percorsi formativi volti a rendere fungibili le competenze e a porre le basi per agevolare nel lungo periodo, i meccanismi di rotazione degli incarichi.

Restano ferme le specifiche disposizioni normative relative alla rotazione straordinaria nel caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

8.2 Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione

I riferimenti normativi statali per il ricorso all'arbitrato sono i seguenti:

- Gli articoli 4, 241, 242, 243 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture" che prescrivono, tra le altre cose, che l'arbitrato debba essere previamente e motivatamente autorizzato dall'organo di governo dell'Amministrazione, a pena di nullità;
- il Decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398, art. 10, commi 1, 2, 4, 5, 6 e tariffa allegata (Regolamento recante le norme di procedura del giudizio arbitrale);
- le disposizioni del Codice di Procedura Civile – Libro IV – Dei procedimenti speciali – Titolo VIII – artt. 806 -840;
- direttiva del 5 luglio 2012 del Ministro delle infrastrutture e trasporti che limita il più possibile la clausola compromissoria all'interno dei contratti pubblici.

L'Amministrazione si impegna a limitare, laddove possibile, il ricorso all'arbitrato, nel rispetto dei principi di pubblicità e rotazione definiti dai riferimenti normativi sopra richiamati e nei limiti consentiti dalla propria organizzazione interna.

8.3. Direttive per l'attribuzione di incarichi di posizione organizzativa e verifica sul rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50 della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

Il Responsabile del piano anticorruzione cura che nell'Ente siano rispettate le disposizioni del Decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi con riguardo ad amministratori e dirigenti. A tale proposito, il Responsabile per la prevenzione della Corruzione ha trasmesso un'apposita direttiva ai Responsabili dei Servizi in data 15.01.2014.

A tale fine il Responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al Decreto citato.

All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al decreto citato.

Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità.

Le dichiarazioni suddette sono pubblicate nel sito web comunale. La dichiarazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

Conformemente alle Linee guida dell'ANAC in materia (deliberazione n. 833 del 3.8.2016), nel modulo di dichiarazione si richiede all'interessato di elencare tutti gli incarichi e cariche ricoperti o cessati nell'ultimo biennio nonché eventuali condanne da questo subite per i reati commessi contro la pubblica amministrazione.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione cura annualmente l'effettuazione a campione (per una percentuale non inferiore al 15%) di verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate.

8.4. Incarichi: incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi ai dipendenti pubblici – Direttive in materia di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro

Non possono essere conferiti ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da leggi o altre forme normative, o che non siano espressamente autorizzati.

In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'Amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da altri enti pubblici o privati o persone fisiche, che svolgono attività d'impresa o commerciale, sono disposti con apposito atto del funzionario individuato come competente nel Regolamento di organizzazione; detto atto, se emesso da soggetto diverso dal Segretario, va trasmesso senza indugio in copia al Segretario medesimo.

Nel provvedimento di conferimento o di autorizzazione dovrà darsi atto che lo svolgimento dell'incarico non comporti alcuna incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione né situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

Nel caso in cui un dipendente svolga incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato all'Ente per essere destinato ad incremento del fondo del salario accessorio. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

I dipendenti che cessano dal servizio, nei tre anni successivi alla cessazione, non possono svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari di provvedimenti emessi o di atti negoziali assunti dall'ufficio cui è appartenuto il dipendente negli ultimi tre anni di servizio. In caso di violazione di questa disposizione, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti sono nulli e i soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti non potranno avere rapporti contrattuali né affidamenti da parte dell'ente per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.

A tale proposito, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione ha redatto delle apposite direttive trasmesse ai Responsabili dei Servizi il 15.01.2014, ai fini della diffusione della conoscenza della norma, nonché di prevenire il verificarsi di situazioni non conformi.

Nei bandi di gara, nelle lettere di invito, negli avvisi di indagine di mercato negli avvisi di selezione per il conferimento di incarichi professionali deve essere previsto il seguente requisito per l'accesso alla procedura:

- di non trovarsi nella situazione di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001.

Inoltre, al fine di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma di cui all'art. 53, comma 16 ter, D.Lgs. n. 165/2001, ogni dipendente, al momento della cessazione dal servizio, sarà tenuto a sottoscrivere una dichiarazione in cui si impegna, per i tre anni successivi alla cessazione, a rispettare il divieto di c.d. pantouflage.

Entro 15 giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi conferiti o autorizzati i soggetti pubblici e privati devono comunicare all'Ufficio del Personale l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.

Entro 15 giorni dal conferimento o autorizzazione dell'incarico, anche a titolo gratuito a dipendenti dell'ente, l'Ufficio Personale comunica per via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, indicando:

- l'oggetto dell'incarico,
- il compenso lordo, ove previsto,
- le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati,
- le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione,
- i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati,
- la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione,
- le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa.

Comunque, entro il 30 giugno di ogni anno:

a) nel caso in cui non siano stati conferiti incarichi a dipendenti dell'ente, anche se comandati o fuori ruolo, l'Ufficio del Personale dovrà produrre in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica apposita dichiarazione in tal senso;

b) nel caso in cui, invece, siano stati conferiti o autorizzati incarichi, l'Ufficio Personale provvederà a comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi relativi all'anno precedente, erogati dall'ente o comunicati dai soggetti che hanno conferito l'incarico;

c) l'Ufficio Personale provvederà a comunicare al Dipartimento della Funzione pubblica, per via telematica o su supporto magnetico, i compensi percepiti dai dipendenti dell'ente anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio;

d) inoltre provvederà a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.

Per una volta nell'anno 2016, sulla base di eventuali segnalazioni ricevute nonché di informazioni acquisite da altri enti, si effettuerà un controllo sul conferimento di incarichi extraistituzionali non autorizzati. Relativamente ai Responsabili dei Servizi si effettuerà una verifica comparativa delle dichiarazioni dei redditi degli anni 2014 e 2015.

8.5. Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 35 bis del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 e dell'articolo 3 del Decreto legislativo n. 39 del 2013, l'Amministrazione verifica la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze:

- all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di commissioni di concorso;
- all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013;

- all'atto dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'articolo 35 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001;
- all'entrata in vigore dei citati articoli 3 e 35 bis con riferimento agli incarichi già conferiti e al personale già assegnato.

A tale proposito, il Responsabile per la prevenzione della Corruzione ha trasmesso un'apposita direttiva ai Responsabili dei Servizi in data 15.01.2014.

Per quanto riguarda la specifica materia delle Commissioni di gara, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 23.12.2013 si è provveduto all'adeguamento del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti.

8.6. Procedura per la segnalazione di fatti illeciti e tutela del whistleblower.

L'articolo 1, comma 51 della Legge ha introdotto un nuovo articolo nell'ambito del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'articolo 54 bis, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", il cosiddetto whistleblower.

Con legge 30 novembre 2017, n. 179 il legislatore ha modificato, integrandola e rafforzandola, la disciplina della tutela del whistleblower, in particolare riscrivendo il testo del succitato articolo 54 bis.

Si tratta di una disciplina che introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito. In linea con le raccomandazioni dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OECD), la tutela deve essere estesa alle ipotesi di segnalazione di casi di corruzione internazionale (articolo 322 bis del codice penale). Il nuovo articolo 54 bis prevede quanto segue:

"1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

2. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

3. L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

4. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

5. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida

prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

6. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L'ANAC determina l'entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione.

7. E' a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui al comma 2 dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli.

8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione e' reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

9. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia Copyright o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave

Successivamente all'approvazione del PTPC 2015 - 2017, l'ANAC ha adottato, con determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, le "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti" introducendo elementi e fornendo indicazioni di particolare interesse per una compiuta disciplina dell'istituto

A partire dal mese di maggio 2018 è operativa nel Comune di Cadoneghe un'applicazione informatica per l'acquisizione e la gestione, nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla normativa vigente, delle segnalazioni di illeciti da parte di tutti i dipendenti del Comune (cui sono state indirizzate precise istruzioni sull'utilizzo dello strumento). Al fine, quindi, di garantire la tutela della riservatezza in sede di acquisizione della segnalazione, **l'identità del segnalante verrà segregata** e lo stesso, grazie all'utilizzo di un codice identificativo univoco generato dal sistema, potrà "dialogare" col Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in maniera spersonalizzata tramite la piattaforma informatica.

Nelle more dell'estensione di tale strumento anche ai collaboratori di imprese affidatarie di appalti da parte dell'Amministrazione, questi ultimi possono trasmettere la segnalazione al seguente indirizzo di posta elettronica: Itammaro@cadoneghenet.it.

L'identità del segnalante verrà gestita secondo le modalità indicate nel PTPC, nel rispetto della normativa vigente e coerentemente a quanto previsto dalla sopra citata determinazione ANAC n. 6/2015.

La segnalazione deve contenere tutti gli elementi utili affinché sia possibile procedere alle dovute e appropriate verifiche a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

Ricevuta la segnalazione, il Responsabile della prevenzione avvierà le opportune verifiche sulla veridicità dei fatti denunciati, avvalendosi degli uffici comunali. Nel caso dovesse ritenere necessario trasmettere la segnalazione alle Autorità, avrà cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001.

Qualora, all'esito delle opportune verifiche la segnalazione risulti fondata anche solo in parte, il Responsabile della prevenzione della corruzione assumerà le iniziative doverose previste

dall'ordinamento.

Nel caso in cui, a seguito di verifiche interne, la segnalazione risulti del tutto infondata saranno valutate azioni di responsabilità disciplinare o penale nei confronti del segnalante, salvo che questi non produca ulteriori elementi a supporto della propria denuncia. La tutela qui prevista, in sostanza, non trova applicazione nei casi in cui la segnalazione riporti informazioni false e nel caso in cui sia stata resa con dolo o colpa grave. La presente procedura lascia infatti impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'articolo 2043 del Codice Civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto della segnalazione.

Le violazioni degli obblighi previsti dal presente Piano configurano una responsabilità disciplinare, per inosservanza a disposizioni di servizio, se, a seconda della fattispecie, non sono individuabili illeciti disciplinari più gravi.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi il Responsabile della prevenzione della Corruzione il dipendente potrà inviare la propria segnalazione all'ANAC nelle modalità definite nel paragrafo 4.2 del testo della delibera n. 6/2015.

8.7. Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti

Dopo il pronunciamento dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, a mezzo determinazione n. 4/2012, circa la legittimità di prescrivere l'inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti, anche questa Amministrazione comunale, in attuazione dell'art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012, ha aderito con deliberazione di G.C. n. 107 del 11.12.2013 al "Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", sottoscritto in data 9 gennaio 2012, dalla Regione Veneto, dalle Prefetture della Regione Veneto, dall'ANCI Veneto e dall'UPI Veneto.

Con successiva deliberazione di G.C. n. 152 del 03.12.2014, immediatamente eseguibile, questa Amministrazione ha aderito all'ulteriore Protocollo di Legalità sottoscritto dai medesimi enti sopra citati in data 23 luglio 2014, con durata di tre anni decorrenti dalla stipulazione, il quale tiene conto di talune innovazioni normative di recente introduzione, quali:

- l'utilizzo dell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei settori sensibili ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dalla suindicata legge anticorruzione e successive modificazioni;
- l'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia di cui al Libro II del Codice antimafia con contestuale abrogazione, ad opera del D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218, della previgente disciplina dettata dal D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.

Infine, con deliberazione di G.C. n. 39 del 23 marzo 2016, l'Amministrazione ha aderito all'ulteriore Protocollo di legalità sottoscritto tra i medesimi soggetti in data 7 settembre 2015.

Pertanto, negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito verrà è inserita la clausola di salvaguardia che "il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto".

Tale clausola è inoltre riportata nei contratti d'appalto e copia del Protocollo di legalità è consegnata alle ditte appaltatrici.

8.8. Monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti.

Ai sensi dell'art.1, comma 9 lett. d) della Legge n. 190/2012 ss.mm., si stabilisce che il monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti sarà effettuato dalla

struttura preposta alla misurazione della performance dei diversi Servizi dell'Ente, in occasione della predisposizione dei report di monitoraggio intermedio e di rilevazione a consuntivo della performance medesima.

8.9. Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione.

Ai sensi dell'art.1, comma 9 lett. e) della Legge n.190/2012 sono individuate le seguenti misure:

- il responsabile del procedimento ha l'obbligo di acquisire **una specifica dichiarazione, redatta nelle forme di cui all'art.45 del D.P.R. n. 445/2000**, con la quale chiunque si rivolge all'Amministrazione comunale per proporre una proposta/progetto di partenariato pubblico/privato, una proposta di sponsorizzazione, una proposta di accordo procedimentale o sostitutivo di provvedimento, una richiesta di **contributo** o comunque intenda presentare un'offerta relativa a **contratti di qualsiasi tipo**, dichiara la sussistenza o non sussistenza di rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori e i Responsabili di servizio dell'ente;

- i **componenti delle commissioni di concorso** ed i **componenti esterni all'Ente delle commissioni di gara**, all'atto dell'accettazione della nomina, rendono dichiarazione circa l'insussistenza di rapporti di parentela o professionali con gli amministratori ed i Responsabili di Area o loro familiari stretti. Analoga dichiarazione rendono i soggetti nominati quali **rappresentanti del Comune in enti, società, aziende od istituzioni**.

8.10. Monitoraggio sull'attuazione del P.T.P.C. – eventuali aggiornamenti del Piano.

Come già esposto nel precedente paragrafo 4.4, gli obiettivi enunciati nel presente Piano aventi ad oggetto specifiche misure di prevenzione dei rischi corruttivi, in quanto parte integrante della pianificazione operativa recata dal P.E.G. per il triennio di riferimento del presente Piano, saranno recepiti in apposite schede del P.E.G. - Piano della performance_con precisa individuazione di indicatori e target.

Pertanto, il monitoraggio sull'attuazione del presente Piano avverrà contestualmente al monitoraggio dell'attuazione del P.E.G. - Piano della performance, cioè sulla base dei dati acquisiti dalla struttura preposta alla misurazione della performance (Area Affari generali) ed inoltre nell'ambito dei due incontri di monitoraggio intermedio e della valutazione a consuntivo della performance dei Responsabili di Servizio e del personale dipendente dell'Ente, a cura dell'Organo di valutazione, nei tempi stabiliti dall'apposita disciplina regolamentare.

Si rinvia anche a quanto precisato nel paragrafo 3.2 in relazione ai compiti degli attori interni all'Amministrazione comunale coinvolti nella prevenzione, in particolare dei Responsabili dei Servizi.

Analogamente, sulla base degli eventuali scostamenti rilevati in relazione ai risultati attesi nella attuazione delle singole misure di prevenzione pianificate, potranno essere effettuati aggiornamenti della relativa pianificazione contestualmente agli aggiornamenti del PEG/Piano della performance.